

LA SCUOLA NAZIONALE

organo
ufficiale
della
**CISNAL
SCUOLA**

**SI ai direttivi
SI ai magistrati
SI agli ufficiali
NO agli insegnanti**

E' di turno lo stato giuridico.

Si procede quasi a marce forzate in un impegno che, per quanto riguarda la materia, è veramente fuori del comune.

Il governo sembra deciso ad andare fino in fondo.

Purtroppo, anche se il ritmo del procedere è positivamente mutato, altrettanto non possiamo dire né per le intenzioni politiche della maggioranza «democratica» (che dai liberali arriva ai comunisti) né per i programmi economici della maggioranza governativa.

Per volontà della maggioranza «democratica» ci troviamo ancora una volta (come ai tempi di Misasi) di fronte al dichiarato proponimento di servirsi di una legge, che dovrebbe disciplinare il rapporto di pubblico impiego del personale docente, direttivo, ispettivo e non docente della scuola, per finalità che nulla hanno a che vedere con gli scopi specifici di esso.

Affermava il democristiano on.le Giordano — in polemica con l'on.le Menicacci del M.S.I. — che «non è possibile riformare lo stato giuridico degli insegnanti, configurare la nuova posizione giuridica e professionale dell'insegnante, se le strutture della scuola rimangono quelle che sono. In una scuola vecchia non può esserci che l'insegnante vecchio, anche se gli appiccichiamo delle etichette nuove».

Il caro onorevole Giordano, confondendo il diritto con la politica, ha evidentemente dimenticato che la disciplina dello «stato giuridico» presuppone le strutture scolastiche e non viceversa. Vecchie o nuove che esse siano, sono le strutture a precedere lo «stato giuridico» del personale che vi opera e non viceversa.

Capovolgendo l'ordine naturale di priorità, si ottengono due risultati politicamente di estrema pericolosità:

— condizionando la disciplina dello «stato giuridico» ad una scuola nuova (ad una scuola, allo stato, inesistente) si firma (politicamente) una cambiale in bianco al governo e si approva (giuridicamente) una legge per il momento inoperante (una legge la cui fattispecie è destinata a rimanere astratta fino a che non si realizzi la scuola nuova alla quale fa riferimento);

— introducendo, nella stessa legge, i cosiddetti organi di autogoverno (con la pretesa di far funzionare organi «nuovi» in una scuola «vecchia») si otterrà il solo risultato di definitivamente distruggere quale poco che è rimasto della nostra scuola senza nulla sostituirvi (e rendendo un lodevole, anche se postumo, servizio a Misasi, lo istituzionalizzatore della violenza

scolastica: circolari 376 e 386 del 1970).

E' questa, on.le Giordano, la «chiara, precisa, autonoma volontà» politica del governo?

Crediamo proprio di sì. E ce lo conferma non solo la caparbia con la quale si stanno creando condizionamenti e strutture aperti a qualunque contenuto, ma soprattutto — per quanto ci è possibile dire fino al momento in cui scriviamo queste considerazioni — la veramente malinconica conclusione del punto centrale del disegno di legge: l'art. 3; conclusione che ha determinato lo sciopero dei giorni 30 e 31 ottobre.

Saltando disinvoltamente a piè pari tutte le promesse fatte dal 1969 e timidamente ripetute nello stesso testo originario del disegno di legge, il governo ha proposto — e la maggioranza parlamentare ha accettato — miglioramenti retributivi scaglionati nel tempo (dal 1° ottobre 1973 al 1975) per complessivi 504 miliardi. A questa soluzione la CISNAL-Scuola si è decisamente opposta. Si è dichiarata contraria e in linea di principio e in linea subordinata.

In linea di principio è arcinota la posizione dei sindacati scuola della Cisnal. La retribuzione del personale della scuola deve poggiare su due principi:

— la unicità della funzione docente (col che si supera la distinzione tra insegnanti elementari e professori, ma anche la distinzione degli stessi professori in ruoli diversi);

— parità di retribuzione a parità di attribuzioni e di responsabilità (è il principio posto dall'art. 13, comma 3, della legge 249/1968 e recentemente ribadito dalla Corte dei Conti in sede di rifiuto di registrazione del noto decreto legislativo sulla dirigenza statale: deliberazione n. 493 del 25-8-1972).

Traducendo in termini monetari tali principi, la retribuzione del personale della scuola deve risultare, a nostro parere, così composta:

— stipendio unico base per ciascuna delle carriere docente (parametro 494), direttiva (parametro 553), ispettiva (parametro 553);

— indennità di funzione (docente, direttiva, ispettiva), tenuto conto dello specifico impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse. (I parametri indicati sono ragguagliati all'ultimo parametro — per ogni carriera — attualmente in vigore, debitamente rettificato allo scopo di mantenere inalterati i rapporti esterni fissati dalla legge 831/1961, inalterata per la quale il governo si era impegnato fin dal giugno del 1969 anche con di-

chiarazioni rese, all'epoca, al Senato. In relazione ad essi, gli stipendi mensili lordi risultano così determinati: parametro 494, L. 302 mila 575; parametro 553, L. 406 mila 455).

Quali esigenze esprimono tali principi e, quindi, le retribuzioni sindacate e richieste in sede parlamentare con appositi emendamenti al disegno di legge? Le esigenze che sia eliminato non solo lo scontro degli stipendi di fame, ma altresì lo scontro (riservato al solo personale della scuola!) della pluralità di parametri per la stessa qualifica (o carriera), affinché:

— alla unica qualifica (o carriera) corrisponda il «parametro»;

— all'anzianità di servizio corrisponda lo «scatto biennale».

Sempre in linea di principio, la CISNAL-Scuola ha chiesto inoltre — e non da ora — (v. in altra parte del giornale, il nuovo testo dell'art. 3 proposto dai deputati del M.S.I.) la revisione integrale del metodo di calcolo delle indennità accessorie.

Ma, come dicevamo, la CISNAL-Scuola si è dichiarata contraria anche in linea subordinata al testo proposto dal governo ed approvato dalla maggioranza parlamentare, testo col quale sono stati decisi — a rettifica di stipendi di fame — aumenti talmente irrisori da essere offensivi.

Un tentativo dei deputati del M.S.I. di migliorare, nel tempo e quantitativamente, almeno la proposta del governo, è stato respinto. Il governo vi si è opposto con la motivazione che la spesa preventivata di 504 miliardi (in tre anni!) sarebbe aumentata in 971 miliardi, insostenibili per i bilanci dello Stato...

Alleghli colleghi! In tre anni i nostri stipendi aumenteranno, in media, di 50 mila lire mensili!

Quando fra tre anni avremo raggiunto la meta impostaci dalla democrazia maggioranza parlamentare, la svalutazione monetaria avrà già superato, e quindi neutralizzato, gli aumenti (!) concessi ora per allora!

Ma vi siete mai chiesti — o maggiori del regime — quale uscire di ente regionale, quale operaio di industria, quale dipendente di ente pubblico è compensato con i livelli retributivi a noi riservati?

Ci volete spiegare come e perché avete trovato i miliardi — e tanti! — per i militari, per i magistrati, per i direttivi (ed è giusto che si siano trovati), e non riuscite a trovarne per gli insegnanti e per il personale tutto della scuola in un bilancio statale dell'ordine di 15 mila miliardi?

Quale recondito pensiero è contenuto nei vostri programmi democratici? forse quello di distruggere definitivamente la scuola italiana? Avete forse paura di una scuola che possa tranquillamente e seriamente lavorare?

Comunque, la lotta per lo stato giuridico è, in sede parlamentare, appena iniziata; e la lotta per la scuola italiana, continua. E in questa prospettiva politica e sindacale insieme, i parlamentari del M.S.I.-Destra nazionale sono e saranno in prima fila a sostenere tenacemente le posizioni della CISNAL-Scuola.

Ai colleghi affidiamo la valutazione del nostro apporto.

Ai colleghi diciamo comunque: non mollate!

Giuseppe Ciannaruconi

30 - 31 Ottobre SCIOPERO

Le Segreterie Nazionali della CISNAL-SCUOLA, preso atto del nuovo testo dell'art. 3 del D.L. sullo stato giuridico del personale della Scuola, approvato dalla Camera dei Deputati, dichiarano:

— gli aumenti delle retribuzioni insufficienti e scaglionati nel tempo (dal 1973 al 1975), non compensano nemmeno quella che sarà la inevitabile svalutazione monetaria;

— tali aumenti nominali, e il previsto pseudo riordinamento dei ruoli, lasciano inalterato l'attuale sistema pluralistico parametrico che viola il principio "a parità di funzione, parità di retribuzione".

Per tali motivi le Segreterie Nazionali dei Sindacati aderenti alla CISNAL-SCUOLA si dichiarano insoddisfatte della decisione e ribadiscono le proprie posizioni:

— stipendio unico base per ciascuna delle carriere docente (parametro 444), direttiva (parametro 553), ispettiva (parametro 553);

— indennità di funzione, tenuto conto delle specifiche attribuzioni e responsabilità.

In relazione alla situazione determinatasi, le Segreterie Nazionali del SISME e del SINAIE CISNAL si riservano di indire, di intesa con le altre forze sinda-

cali, le più energiche azioni di protesta non escluso uno sciopero delle categorie a tempo indeterminato.

Roma, 20 ottobre 1972.

Le Segreterie nazionali della CISNAL-SCUOLA (SISME e SINAIE) sciogliendo le riserve precedentemente formulate hanno proclamato un primo sciopero di protesta di tutto il personale della scuola per i giorni 30 e 31 ottobre.

La decisione è motivata dalla ferma opposizione al testo dell'art. 3 dello "stato giuridico" quale risulta approvato dalla Camera dei Deputati sia per motivi di principio (il testo lascia inalterato il sistema pluralistico parametrico) sia per motivi contingenti (gli aumenti concessi non compensano, nel tempo, neppure la galoppante svalutazione monetaria).

La CISNAL-SCUOLA rileva, infine, l'imbarazzo politico nel quale si trovano i sindacati delle altre confederazioni costretti a prendere atto della popolarità delle tesi sindacali che, fuori del Parlamento, hanno avuto nei sindacati scuola della CISNAL i maggiori protagonisti e, nel Parlamento, hanno trovato nei deputati del MSI-Destra Nazionale gli unici assertori.

Roma, 23 ottobre 1972.

I colleghi protestano

da Lanusei

ROMA LANUSEI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE CISL SCUOLA CGIL SCUOLA UIL SCUOLA SISME CISNAL ROMA

Insegnanti Ogliastro deplorano sostanziale blocco trasferimenti et nuovi incarichi fanno rilevare assurdità tali decisioni che non hanno eliminato stato disagio tuttora esistente nella scuola dal momento che non sono state neanche pubblicate graduatorie definitive nuovi incarichi.

da Palermo

LETTERA ROMA DA PALERMO

Insegnanti Istituto Magistrale Finocchiaro aprile Palermo indignati protestano per concessione aumenti stipendio entità irrisoria et mortificante, oltretutto non pensionabile, diluiti nel tempo et assolutamente inadeguati costo vita et aumentate ore lavoro. Rilevano che conglobamento rimandato 1976 annulla parte benefici legge 336 ex combattenti. Denunciano fallimento propositi governativi circa riconoscimento a tipicità funzione docente, causa livelli retributivi notevolmente inferiori quelli altre categorie impiegati pubblici quali En-

ti Locali Magistratura Forze Armate, Enti Delegati. Compatti dichiaransi disponibili anche forme di lotta ad oltranza.

Alle pagine
2 e 4 gli
emendamenti
all'art. 3
e all'art. 11
proposti dalla
CISNAL - Scuola

LO STATO GIURIDICO ALLA CAMERA

Cisnal - Scuola e deputati del M.S.I. - D.N. le sole opposizioni ai disegni del governo

Dagli atti parlamentari pubblichiamo gli interventi (noti al momento di andare in macchina) più significativi dei deputati del M.S.I. Destra Nazionale che, d'intesa con la CISNAL-Scuola, stanno affrontando, nella Camera, il primo turno della approvazione del disegno di legge governativo. Per dar modo di seguire in maniera organica le tesi politiche svolte, abbiamo raggruppato, gli interventi stessi, per argomenti.

Sul prossimo numero del nostro giornale continueremo la documentazione.

Personale non insegnante Organi di governo

NICOSIA. Le dichiarazioni rese ieri sera dal ministro della pubblica istruzione in sede di replica al dibattito sulle linee generali non ci sono sembrate esaurienti, né tanto meno chiare, per cui riteniamo che permangano tuttora alcuni equivoci su questo disegno

di legge. Certq, tali equivoci emergerebbero comunque nel prosieguo della discussione, ma è bene che sin d'ora il nostro gruppo ponga bene in evidenza, esercitando il suo ruolo di forza di opposizione.

Con questo emendamento, ono-

revoli colleghi, noi prospettiamo un'organica sistemazione della materia disciplinata dal disegno di legge n. 304, poiché tutta la sua strutturazione sembra a noi poco chiara, soprattutto per quanto riguarda i principi della delega.

La delega legislativa, quale è configurata nell'articolo 76 della Costituzione, è un atto con il quale il Parlamento, stabilendo precisi criteri e chiari e ben definiti principi direttivi, affida al Governo l'esecuzione, tramite lo strumento dei decreti legislativi, di una sua volontà, una volontà che nel caso specifico è quella di ristrutturare lo status giuridico del personale docente e non docente della scuola.

Ora, mentre nel primo articolo di tutti i disegni di legge-delega, sono state sempre elencate le materie oggetto della delega stessa, nel caso in esame, invece, per il personale non docente della scuola si è provveduto con una ulteriore delega, contenuta all'articolo 11. Sarebbe invece opportuno, per non dire necessario, al fine di assicurare la indispensabile chiarezza normativa, esaurire l'argomento della delega all'articolo 1.

Con altri emendamenti, noi chiediamo la soppressione dei titoli, in quanto impropri. Non credo esistano altri esempi di legge delega con titoli come quelli che appaiono in questo disegno di legge. Noi comprendiamo i motivi che hanno indotto i colleghi, anche nella precedente legislatura, a servirsi di questi articoli, perché il titolo più importante, secondo alcune forze politiche, era proprio il riordinamento di organi collegiali, quasi a sottolineare che questa legge-delega deve trasformare gli organi di governo della scuola.

Tornando all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 da noi proposto, ribadiamo ancora una volta che esso è ispirato dall'esigenza di chiarezza. Noi accettiamo il principio di regolamentare la materia in esame con una legge-delega. Del resto, in materia di pubblica istruzione leggi-delega o decreti hanno sempre fatto testo. La prima legge in materia di pubblica istruzione è la legge Casati del 1859 ed è stata emanata con decreto, la seconda riforma scolastica di Gentile è stata emanata con decreto, quasi tutti gli ordinamenti della scuola (lo stato giuridico, i testi unici dal 1859 ad oggi) sono stati emanati sotto forma di legge-delega o di decreto. Non abbiamo pertanto nulla in contrario alla delega, diciamo anzi che questa è la strada più sollecita.

Sono ormai parecchi anni che le categorie interessate hanno richiesto lo stato giuridico (almeno dieci), il gruppo del MSI fin dal 1953, in tutti i dibattiti sulla pubblica istruzione, ha affermato che il problema fondamentale della scuola era proprio il riordinamento delle carriere del personale docente e non docente e la disciplina anche per quanto riguarda i compiti dei discenti.

D'accordo pertanto sul principio di delegare al Governo la concreta disciplina della materia, chiediamo però che la delega sia disposta in materia più organica. Il nostro emendamento 1. 5 sostitutivo è diretto proprio a tale scopo. La lettera a) si riferisce al personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori al pianoforte nei conservatori e i pianisti accompagnatori al pianoforte dell'Accademia nazionale di danza. La lettera b) si riferisce al personale direttivo e alle maestre istitutrici dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, con eventuali adattamenti resi necessari dalle peculiari finalità dei predetti istituti. La lettera c) richiama il disposto dell'articolo 11, cioè il personale non docente. A noi questo punto pare estremamente importante. A parte il fatto che, in sede di esame dell'articolo 11 noi potremmo

trovarci in disaccordo sui tempi della delega per quanto riguarda il nuovo stato giuridico e il trattamento economico del personale non docente, non capiamo perché nello stesso provvedimento debba essere ripetuta formalmente all'articolo 11 l'attribuzione della delega che già era stata disposta all'articolo 1.

A noi pare che la nostra proposta, indipendentemente dalla impostazione di fondo che se ne può trarre per quanto riguarda il personale non docente (e lo vedremo all'articolo 11), sia da accogliere. E' un invito che rivolgiamo ai colleghi di tutte le parti politiche. Del resto, anche il gruppo comunista, si è preoccupato che venga inserito il concetto dello stato giuridico per il personale non docente pure all'articolo 1, il che ci rafforza nella convinzione che questo nostro emendamento debba essere approvato.

Noi proponiamo di lasciare inalterato il punto b) dell'articolo 1 (punto 2) del nostro emendamento, ma al punto 3) (che corrisponde alla lettera c) del testo della Commissione) chiediamo di cancellare la parola "collegiali", per cui proponiamo la seguente formulazione: "per la istituzione e il riordinamento degli organi di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica". Preannunciamo sin da ora che chiederemo che questo nostro emendamento sia votato per divisione.

Non vogliamo precludere al Parlamento la discussione sugli organi di governo della scuola, ma a nostro avviso gli organi della scuola sono "organi della scuola"; gli organi collegiali, così come sono strutturati all'articolo 5, fanno sorgere il timore che si scivolino in quel genere di "assemblearismo" che ieri l'onorevole ministro ha definito "deleterio".

Per noi il punto relativo agli organi di governo della scuola è il punto fondamentale della legge. Ho notato che anche altri colleghi, su questo articolo, hanno posto il problema del distretto scolastico, ed io mi riservo di intervenire sull'argomento anche nel prosieguo della discussione; ma a me pare che il discorso sugli organi di governo della scuola debba essere anche anticipato all'articolo 1. Noi poniamo il problema senza però farne una questione pregiudiziale, in quanto anche se fosse respinta la parte finale del nostro emendamento, onorevoli colleghi, all'articolo 5 riprendere il discorso.

Attualmente, infatti, gli organi di governo della scuola sono disciplinati da una serie di leggi. Esiste il consiglio provinciale scolastico, nel quale sono previste delle rappresentanze che sono enunciate negli articoli 5, 6 e 7; tali rappresentanze esistono almeno dal 1907. Praticamente da 65 anni vi sono strutture di governo della scuola che se non vengono modificate da noi possono continuare a vivere; si tratta di strutture che si ispirano a criteri di collegialità.

Vediamo ora quale è il tema eversivo che scaturisce dalla legge. E' quello che riguarda i capi di istituto, che riguarda il problema di chi deve comandare negli istituti e nei circoli didattici.

Quindi, noi richiamiamo il problema degli organi di governo all'articolo 1 in termini generali, mentre all'articolo 5, quando si tratterà di definire la normativa relativa al punto 3) del nostro emendamento, potremo più ampiamente discutere del problema stesso. Se la maggioranza vorrà adottare per forza un criterio diverso di gestione della scuola, se ne assumerà la responsabilità; ma non possiamo prevedere all'articolo 1 gli organi collegiali di direzione della scuola ancor prima di pronunciarsi all'articolo 5, che ne tratta specificamente.

Infatti mi sembra più corretto, onorevoli colleghi, che la parte dell'articolo 1 della legge relativa agli organi collegiali di governo non faccia menzione del carattere di collegialità degli stessi, e si rimanga perciò fermi agli attuali organi di governo; ciò in quanto al momento di discutere l'articolo 5 non dobbiamo essere vincolati pregiudizialmente da una determinata votazione sull'articolo 1. Si tratta di questione che a nostro avviso non può essere risolta in sede di coordinamento, signor Presidente.

Per quanto riguarda la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico, il nostro emendamento si esprime volutamente in termini generici in quanto entrerebbe nel particolare con altri emendamenti all'articolo 2 per la funzione docente, all'articolo 3 per il trattamento economico e all'articolo 4 per tutte le altre materie connesse sia alla ristrutturazione delle carriere; quindi possiamo lasciare una formulazione generica, così come è e deve rimanere generica all'articolo 1 la formulazione della lettera b). Non può invece essere accettata la formulazione del testo della Commissione della lettera c), all'articolo 1, poiché, come ho dianzi detto, essa pregiudica la nostra decisione sull'articolo 5: il nostro emendamento, quindi, oltre ad essere corretto e serio (parliamo solo di organi di governo della scuola, salvo a definirli meglio all'articolo 5) rappresenta un elemento di chiarezza.

In sostanza con il nostro emendamento sostitutivo diamo una nuova e più corretta formulazione all'articolo 1; prevediamo una disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale non docente, per il quale la legge prevede una delega particolare all'articolo 11, che stabilisce che il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno un decreto per la disciplina degli aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non docente: di tale delega, perciò, ridiscuteremo quando esamineremo tale specifica norma. Non so quindi se sia formalmente corretto menzionare due volte la delega, all'articolo 1 e all'articolo 11. E' meglio, a nostro avviso, riportare tutto all'articolo 1.

Poiché, nella primitiva stesura del provvedimento, il personale e le maestranze dei convitti nazionali erano stati esclusi e sono stati invece inseriti successivamente, noi proponiamo la suddivisione del punto 1) dell'articolo relativo al personale docente in lettera a) e lettera b), proprio per sottolineare maggiormente l'avvenuto inserimento di questo personale.

Articolo 3: retribuzioni

NICOSIA. Durante la discussione che si è svolta sull'articolo 3, e illustrando anche il nostro emendamento sostitutivo, abbiamo ampiamente descritto la posizione del gruppo MSI-destra nazionale sulla questione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale insegnante. Siamo rimasti molto sorpresi dalla presentazione dell'emendamento sostitutivo del Governo, così come esso appare, dopo il lungo ripensamento successivo all'estate, quando la Commissione aveva deciso di rimettere la discussione in aula. Se avessimo saputo questo, signor Presidente, avremmo chiesto un

ampio dibattito in sede di Commissione.

Prima di illustrare i due emendamenti Grilli 3, 10, 8 e Nicosia 3, 10, 9, desidero far presente a tutti i colleghi che è proprio vero il vecchio detto secondo il quale tutti i nodi vengono al pettine. Infatti, abbiamo scoperto in questo momento che l'anno scorso è stato votato, con la maggioranza di centro-sinistra e con l'astensione del gruppo comunista, un testo che non migliorava in niente e che non diceva nulla; abbiamo scoperto che l'emendamento del Governo giunge rispetto ad un progetto di legge che era stato

L'ARTICOLO 3

nel testo proposto dalla CISNAL-Scuola e presentato, come emendamento, dai deputati del MSI-Destra Nazionale.

L'aspetto economico e la ristrutturazione delle carriere docente direttiva ed ispettiva saranno formati al principio della parità di retribuzione a parità di attribuzioni e di responsabilità in modo che:

- al personale delle carriere di cui sopra sia corrisposto uno stipendio base unico corrispondente ai seguenti parametri:
 - carriera docente: parametro 494
 - carriera direttiva: parametro 553
 - carriera ispettiva: parametro 553;

- ad ogni variazione del trattamento economico del personale della carriera direttiva degli impiegati civili dello Stato, corrisponda la automatica variazione del trattamento economico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola allo scopo di mantenere i rapporti esterni fissati dalla richiamata legge 28 luglio 1961, n. 831;

- tale unico stipendio sia la base degli aumenti periodici costanti, in numero illimitato, per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nello stesso ruolo.

Allo stesso personale saranno inoltre corrisposte:

- la indennità di famiglia commisurata alla spesa media pro-capite rilevata periodicamente dall'Istituto Centrale di Statistica;

- l'indennità integrativa speciale calcolata sulla intera retribuzione comprensiva della indennità di famiglia e delle altre indennità;

- la quattordicesima mensilità;
- al personale docente: una indennità di funzione docente, tenuto conto delle specifiche attribuzioni e responsabilità di cui al precedente art. 2, comma 2°;

- al personale direttivo e ispettivo: una indennità di direzione tenuto conto delle specifiche attribuzioni e responsabilità di cui al precedente art. 2, comma 2°;

- compenso per le prestazioni straordinarie ragguagliate al doppio della retribuzione delle prestazioni ordinarie.

Relativamente al trattamento di previdenza e di quiescenza, lo stato giuridico fisserà per il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola:

- l'adeguamento del trattamento di quiescenza alla aliquota del cento per cento dell'intera retribuzione;

- la corresponsione del minimo di trattamento di quiescenza in caso di premorienza rispetto al minimo pensionabile.

- completa equiparazione del trattamento di previdenza e di quiescenza tra personale maschile e personale femminile.

Il nuovo trattamento economico e di cui ai precedenti commi avrà applicazione progressiva in cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Gli oneri relativi all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo saranno gradualmente ripartiti in cinque esercizi finanziari a datare dalla entrata in vigore della presente legge.

presentato due giorni prima della formazione del nuovo Governo; abbiamo scoperto, in questa occasione, che il minimo di aumento proposto dal Governo è stato strappato dal capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e che esso comporta una spesa di 35 miliardi per il 1973.

Abbiamo detto in sede di discussione generale sull'articolo 3 che la questione sta diventando veramente grave. Illustrando i nostri emendamenti ci sembra opportuno rilevare il comportamento poco serio delle forze politiche che hanno guidato, in questi ultimi anni, la vita politica del nostro paese. Faccio presente che il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sullo stato giuridico del personale della scuola il 25 agosto 1970, questo è stato trasmesso il 29 settembre 1970 alla Camera, è stato approvato l'8 luglio 1971 ed è stato ripresentato infine il 24 giugno 1972.

Praticamente sono passati due anni. Due anni di attesa nel mondo della scuola ed oggi si dà una risposta dicendo che il 1° ottobre 1973 il personale avrà un aumento d'indennità accessoria; poi essa sarà aumentata in piccole proporzioni nel 1974 ed ulteriormente aumentata nel 1975. In effetti si realizza così uno slittamento di tre anni nel corso dei quali, come abbiamo già fatto presente la scorsa settimana, questi piccoli aumenti saranno totalmente riassorbiti non solo dalla svalutazione monetaria, ma anche dalle altre condizioni economiche che si determineranno in tutte le amministrazioni pubbliche e private della vita nazionale italiana.

A questo punto, e vengo al subemendamento Grilli 3.10.8., dobbiamo chiarire che il trattamento accessorio in questione se riguarda la funzione docente di cui alla legge dell'8 agosto 1972, viene corrisposto per 11 mensilità all'anno, non per 12, come del resto facemmo notare quando si discusse e si approvò in sede legislativa, appunto, la legge dell'8 agosto 1972. Per ciò ci permettiamo di suggerire al testo del Governo almeno la modifica nel senso di estendere a 12 mesi all'anno il trattamento accessorio. Se questa nostra richiesta è implicita e viene confermata categoricamente, cioè se viene confermato categoricamente che si tratta di 12 mensilità all'anno, allora noi non abbiamo nessuna difficoltà a ritirare il nostro sub-emendamento.

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione*: Il trattamento accessorio sarà corrisposto per 12 mesi all'anno.

NICOSIA: In tale caso, onorevole ministro, ritiriamo il sub-emendamento. Prego che questo chiarimento sia messo a verbale.

Un secondo nostro subemendamento, onorevole ministro, si riferisce a questioni di cifre. Noi, ferme restando le nostre posizioni di fondo, con il nostro emendamento sostitutivo e con l'emendamento che riguarda i parametri, ci permettiamo di suggerire alla Camera proprio perché il fondo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro lo consente, di portare a 25 mila lire dal 1° ottobre 1972 il trattamento accessorio, aumentandolo a 35 mila lire dal 1° luglio 1973 e a lire 50 mila a partire dal 1° ottobre 1974.

Onorevoli colleghi, a questo riguardo il problema di copertura non si pone, non si può porre un problema del genere quando ancora non è stata fatta la riforma universitaria, per la quale sono accantonate delle somme, e per la quale si sa certamente non ci sarà il tempo per approvarla. I miliardi per la riforma universitaria sono accantonati, così pure i fondi per la riforma della scuola media secondaria che non potrà essere approvata entro il 31 dicembre di quest'anno. Se queste somme non vengono in qualche modo stornate esse saranno perdute per la scuola. Tanto vale darle alla scuola, al corpo insegnante, a tutte le categorie della scuola contemplate nella legge n. 304 e quindi anche al personale non docente. I fondi ci sono. Non si tratta di impoverire i fondi per la riforma universitaria, per l'amor di Dio! L'anno venturo, cioè nel 1973 quando verrà discussa la riforma universitaria che presto o tardi dovrà essere affrontata, nel nuovo bilancio considereremo gli stanziamenti necessari per quella riforma e lo stesso dicasi per la riforma della scuola media secondaria.

Quindi, il problema di copertura non esiste, non manca la possibilità di reperire i fondi. Dall'altra parte, già nel corso della discussione sulle linee generali di questo disegno di legge, abbiamo osservato che anche in questa nazione si può cominciare a mettere ordine nel settore della spesa pubblica. Ci sono spese pubbliche e investimenti pubblici inutili, fatti

dallo Stato italiano anche all'estero che dovrebbero essere riveduti. Se vogliamo una scuola nuova, e che sia adeguata alle esigenze di un vivere più progredito, non possiamo lesinare proprio nei riguardi della scuola. Se vogliamo una scuola veramente moderna, simile a quella di cui tanto si va parlando da parte di tutti i gruppi politici, onorevoli colleghi, è necessario spendere. E bisogna cominciare proprio con l'adeguamento del trattamento economico degli insegnanti.

A noi pare che il nostro subemendamento al nuovo testo del Governo possa essere accettato; a noi pare che lo Stato italiano possa assumere l'impegno previsto da quel subemendamento. Naturalmente, rimane ferma la nostra posizione configurata negli emendamenti sostitutivi all'articolo 3 e negli emendamenti ai commi successivi al primo dove viene stabilito un parametro, un punto di partenza. A questo proposito, onorevoli colleghi, debbo far presente che l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo non stabilisce un aggancio, un punto di partenza; non si sa, in sostanza, da dove deve partire il nuovo trattamento economico degli insegnanti. Quindi c'è uno slittamento della situazione economica degli insegnanti fino al 1975-76.

Niente di certo; ma, onorevoli colleghi, non può essere questa la risposta del Parlamento nel momento decisivo per la scuola italiana, nel momento di maggiore sviluppo.

PRESIDENTE: Passiamo al subemendamento Nicosia 3.10.9.

NICOSIA: Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE: Ne ha facoltà.

NICOSIA: Signor Presidente, il ministro Scalfaro ci ha letto alcune cifre relative all'onere finanziario che comporterebbe l'accoglimento del nostro subemendamento 3.10.9. Non contesto le cifre, onorevole ministro, anche perché il conto non può essere improvvisto. Dico soltanto che noi abbiamo presentato questo emendamento sapendo esattamente che cosa è contemplato nella tabella 5 allegata al capitolo 3523 del bilancio del Ministero del tesoro.

Nella tabella 5 (Ministero della pubblica istruzione) risultano accantonati per il finanziamento per il 1973 — ed è giusto che la Camera lo sappia — di provvedimenti legislativi in corso, ben 221 miliardi e 898,7 milioni, di cui 132 miliardi per aumento di indennità e per maggiori compensi al personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica. La spesa prevista, per il 1973, dal nuovo testo del Governo è invece di soli 36 miliardi anziché di 132.

In detta tabella vi è anche un'altra voce, quella relativa al compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola, ove sono contemplati altri 4 miliardi e 780 milioni; vi è inoltre uno stanziamento di 80 miliardi per la riforma dell'ordinamento universitario.

In tutto vengono cioè stanziati nel bilancio di previsione per il 1973 che approveremo fra breve, 36 miliardi anziché 136, con una diminuzione di stanziamenti da destinare all'aumento delle indennità, di ben 100 miliardi di lire.

I calcoli che io avevo fatto erano dunque precisi ed il mio subemendamento risponde quindi molto meglio all'esigenza di utilizzare questi fondi inutilmente giacenti.

TEDESCHI: I soldi di quei fondi sono già stati spesi!

PRESIDENTE: Non le ho dato la parola, onorevole Tedeschi!

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione*: Desidero ringraziarla, onorevole Tedeschi, per il suo intervento "ad adiuvandum" nei confronti del Governo.

Onorevole Nicosia, debbo precisare che la somma cui ella fa riferimento attiene ad una spesa già impegnata con la legge 8 agosto 1972, n. 483. A questa si aggiungerebbe poi quella derivante dalla eventuale approvazione dell'emendamento Lindner 3.10.10.

Risulta da ciò evidente, onorevole Nicosia, che, purtroppo — e posso dirlo con cognizione di causa, avendo partecipato ad apposite riunioni con i responsabili di altri dicasteri per qualche mese — non esistono fondi "accantonati" nel bilancio.

NICOSIA: Non vorrei insistere, ma a me risulta l'esistenza di fondi disponibili. L'onorevole ministro, evidentemente, valuta le cose da un diverso punto di vista. (Interruzione del deputato Giomo).

I fondi ci sono! Non comprendo perché mai voi liberali vi agitate tanto, dal momento che l'anno scorso eravate proprio voi a chiedere per questa legge stanziamenti più cospicui di quelli che chiedevamo noi! Il fatto è che allora stavate all'opposizione, mentre oggi state al Governo!

GIOMO: Ma voi allora votaste contro!

NICOSIA: Mi riservo comunque di ritornare sull'argomento in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 3.

PRESIDENTE: Onorevole Nicosia, mantiene il suo subemendamento 3.10.9., non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA: Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE: Lo pongo in votazione.

(E' respinto).

Eliminazione del sistema parametrico pluralistico

PRESIDENTE: E' iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA: Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, dopo avere ascoltato l'onorevole Giomo, mi rendo conto che in questa Camera siamo diventati tutti quasi dei contabili in occasione dell'esame dell'articolo 3. Ciò mi fa piacere, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di riscontrare che la contabilità presentata da parte del partito liberale era completamente diversa; così come quella presentata dal partito socialista e, a quanto pare, quella del partito comunista. Tanto è vero che l'anno scorso su questo articolo 3, i comunisti si erano astenuti (si astennero poi anche sull'intera legge), i socialisti ebbero a votare a favore, mentre i liberali votarono contro, proponendo assieme a noi emendamenti che portavano il trattamento economico a dimensioni che ritengo sia inutile ricordare all'onorevole Giomo.

La verità è un'altra, onorevoli colleghi. Il problema è politico, come politico era anche l'anno scorso: infatti siamo di fronte all'intenzione di non risolvere i problemi della scuola. Si è imboccata la strada sbagliata. Lo "status" dell'insegnante e del personale comunque legato alla scuola dipende ed è condizionato dalle strutture scolastiche. Se le strutture scolastiche non vengono modificate e ammodernate (come si dice), è chiaro che lo statuto del personale della scuola rimane ancorato al tipo di scuola che abbiamo ereditato dal passato.

Si è fatto un gran parlare, specialmente negli ultimi dieci anni, della politica scolastica da seguire, della nuova scuola, dei nuovi indirizzi, delle nuove strutture, dei nuovi insegnanti, del nuovo tipo

di insegnante, dei rapporti interni alla scuola, della funzione docente. Ma sostanzialmente, onorevoli colleghi, voi non avete portato nulla di nuovo nel discorso sulla scuola. Nel campo scolastico siamo rimasti ancorati ancora all'unico provvedimento di modifica del 1962, quello relativo alla scuola media unica; ed infatti ancora non si è giunti a modificare la scuola media secondaria superiore. Non voglio parlare qui della riforma universitaria, ma è chiaro che nella prospettiva di una riforma della scuola media superiore, si sarebbe potuto fare anche una seria riforma universitaria. Tutto questo manca.

Avete affrontato la questione dello stato giuridico promettendo al corpo insegnante e non insegnante della scuola una riconsiderazione dello stato giuridico, una equiparazione alla condizione degli impiegati civili, un trattamento diverso non soltanto di carattere economico, ma di carattere giuridico, specifico per quanto riguarda le funzioni o le nuove funzioni del personale comunque legato alla scuola. Tutto questo dall'articolo 3 non viene fuori, nemmeno nella nuova versione fornita con l'emendamento sostitutivo 3.10.

Certo, onorevole Giomo, che voi cercate di contrabbandare questo disegno di legge come un provvedimento non di restaurazione, ma come un provvedimento che intende far compiere un passo indietro rispetto a quello varato l'anno scorso. Ma tutto questo non viene fuori dagli emendamenti apportati dalla maggioranza a questo articolo 3 perché vengono corretti alcuni punti, ma quelli veramente sconvolgenti non vengono toccati e non vengono corretti; il problema centrale lo vedremo all'articolo 5.

Voi, signori della maggioranza, avete approvato prima l'articolo 4, inserendo in esso concetti sconvolgenti, come quello dell'organo collegiale (nel testo di cui all'articolo 5), e poi varate l'articolo 3 senza renderlo conseguente alla nuova funzione dell'insegnante.

Ebbene, onorevoli colleghi, in questo quadro noi avevamo inserito i nostri emendamenti.

In un emendamento sostitutivo del primo comma avevamo prospettato che, in primo luogo, al personale appartenente allo stesso ruolo venisse corrisposto un unico stipendio ragguagliato all'ultimo parametro e fissavamo tale parametro, con un secondo emendamento, quando ponevamo un limite minimo oltre il quale non si poteva andare: carriera docente, parametro 494; carriera direttiva, parametro 553; carriera ispettiva, parametro 553.

E quando al secondo punto del nostro emendamento sostitutivo del primo comma noi chiedevamo che ad ogni variazione del trattamento economico del personale della carriera direttiva degli impiegati civili dello Stato corrispondesse l'automatica variazione del trattamento economico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola, allo scopo di mantenere i rapporti esterni fissati dalla legge

28 luglio 1961, n. 831, avevamo offerto una prospettiva che pure era stata presente in tutti i dibattiti che riguardavano il corpo docente e non docente della scuola. E questa prospettiva, onorevoli colleghi, non è che scattasse immediatamente. No, veniva a scattare tra un anno con i decreti delegati, e in un anno, anche in sede di decreti delegati, si potevano ristrutturare le varie situazioni in maniera più adeguata alle stesse esigenze di bilancio.

Ma una prospettiva nuova bisognava darla al corpo docente e non docente della scuola, soprattutto al corpo insegnante che è massacrato all'interno della scuola dalla contestazione e all'esterno da forze di maggioranza, da forze politiche che non riescono mai a comprendere il sacrificio che fa in questo momento il corpo docente in tutti gli ordini delle scuole nazionali!

Onorevoli colleghi, noi non possiamo accettare che la questione del trattamento economico sia trattata come una questione accessoria. Sarebbe stato opportuno, da parte della maggioranza, considerare tale problema a parte, con un decreto particolare, senza considerare, a nostro avviso impropriamente, nella legge delega il trattamento economico come questione accessoria.

Non intendo qui ripetermi in una discussione in termini di bilancio, in ordine a quello che la scuola perde sui fondi accantonati per il 1972 e, in prospettiva, nei fondi per il 1973. Dobbiamo considerare in proposito, onorevoli colleghi, che per quanto riguarda il 1972 noi abbiamo lavorato soltanto in quest'ultimo periodo dell'anno, mentre nei mesi precedenti il lavoro legislativo è rimasto fermo, tanto che la somma che era stata accantonata a favore della scuola non è stata tutta utilizzata. La scuola italiana, quindi, si trova in una situazione deteriorata rispetto a quelle che erano le stesse prospettive che si presentavano l'anno scorso in sede di discussione di bilancio. Faccio anche presente che il bilancio generale dello Stato per il 1973 (quindi anche quello della pubblica istruzione) non è stato approvato. La nostra azione è pertanto priva di ostacoli e possiamo operare tutte le variazioni che riteniamo necessarie al testo del Governo.

Quando si fa riferimento al 1973 si deve fare un riferimento che tenga conto di quelle che potranno essere le future maggioranze, perché la prospettiva è libera, per il 1973 e questo Parlamento, che può operare per la scuola, può fare per tale settore i sacrifici che inutilmente si fanno a vantaggio di altri settori. Alla scuola il Parlamento potrebbe dare quello che ha sempre promesso, che non riesce a dare e non riuscirà a dare, almeno con questo articolo 3, fino al 1975.

Onorevoli colleghi, per tutti i motivi sopra esposti il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro l'articolo 3 nella nuova formulazione proposta dal Governo. (Applausi a destra).

Competenze e responsabilità politiche, amministrative, didattiche

posizione e nella veste di uomo di scuola, che il discorso va fatto sulla qualificazione del dirigente scolastico. Nel momento in cui il preside scrive le cose che lei ci ha fatto ascoltare — e che io sono il primo a condannare, come lei ha fatto — è evidente che il giudizio negativo non si riferisce alla funzione e alla figura del preside o del direttore in quanto tale, ma va riferito a quel particolare preside, a quel particolare direttore didattico.

E' un discorso sulla capacità e a me sembra che nel testo del disegno di legge che stiamo esaminando il dito sulla piaga è stato posto quando si è detto che si devono pretendere maggiori requisiti per i concorsi mediante i quali gli insegnanti elementari e gli insegnanti di scuola media di ruolo assurgono alla qualifica di presidi o di direttori didattici. Si tratta di fare dei concorsi atti veramente a selezionare il personale docente e soprattutto a valutarne le capacità, i meriti, quindi il diritto di esplicitare una funzione direttiva. Non si può però dire semplicemente: siccome il preside tale ha commesso queste sciocchezze e si comporta in un modo inaccettabile, noi dobbiamo condannare una istituzione. Ella, onorevole Giannantonio, ne sono sicuro, converrà con me che non si può prescindere dall'istituto nel momento in cui accettiamo queste strutture, è evidente che dobbiamo porci anche il problema del

Governo di questi organismi, cioè di una funzione specifica. Ed io ritengo che per il dirigente scolastico non si possa dire, così come è detto al paragrafo 2 dell'articolo in esame; hanno funzione di coordinamento e di animazione, senza giungere poi alla proposta del gruppo comunista, che, nel quadro di questa impostazione, è conseguenziale. O eliminiamo completamente questa figura, che diventerebbe pleonastica nel coacervo di questi consigli e comitati che vengono a pullulare, infarciti di elementi estranei alla scuola, oppure arriviamo al sistema elettivo dei direttori didattici e dei presidi.

Noi ci troviamo quindi dinanzi ad una certa impostazione che è quella del partito comunista e che dovrebbe essere fotografata in questo senso. Non esito a riconoscere che, pur ritenendola, dal mio punto di vista negativa, è più logica — e quindi più conseguenziale, più stringata, più serrata — la proposta del partito comunista, che arriva fino alle conseguenze estreme: eliminiamo la figura del dirigente scolastico, prescindiamo dalle capacità, dai meriti effettivi, dalle caratteristiche necessarie per assolvere a questa funzione, limitandoci ancora una volta a trasformare gli istituti scolastici e i circoli didattici in altrettanti centri per dispute e battaglie più o meno politiche. Perché il

(continua da pag. 3)

giorno in cui dovessimo arrivare alla elezione diretta, dall'interno di un istituto, del preside, noi vedremo ricomporsi i partiti, le correnti dei partiti, i sottogruppi, i quali si mobiliterebbero per poter raggiungere determinati obiettivi. Con quale risultato? Con quello di arrivare alla partitocrazia nella scuola; cioè verremmo ad inserire all'interno della scuola, in maniera istituzionalizzata, quelli che stiamo riconoscendo essere gli elementi negativi che stanno deteriorando la vita politica del nostro paese.

Ecco perché riteniamo che si debba andare cauti con certe impostazioni progressiste o con certe forme di faciloneria. Ripeto infatti che la critica al modo in cui si esercita la funzione direttiva è evidente che si potrebbe estendere anche al modo come si esercita la funzione docente.

Qui il mio discorso ritorna al principio della libertà di insegnamento. L'onorevole Giannantoni lamentava che un preside abbia contestato un professore il quale ha fatto una serie di lezioni sul Vietnam o sulla guerriglia in America meridionale. E' evidente che questo discorso è accettabile ove si collochi in un contesto di lezione storica, quando cioè quel discorso, svolto sotto il profilo culturale ed ideologico, sia situato nello svolgimento di un programma e condotto con l'alto senso di responsabilità che richiede la funzione docente.

Diciamoci la verità, siamo tutti padri di famiglia e assistiamo allo scempio che si fa molte volte dell'intelligenza, della coscienza, dell'anima dei nostri figlioli, quando in certe scuole vediamo docenti di filosofia (parlo delle scuole medie di secondo grado) i quali dicono: io in terza liceo inizio il mio programma, e lo concretizzo in Carlo Marx prescindendo da tutto quello che c'è prima. Mi dispiace che sia uscito dall'aula l'onorevole Giannantoni, che è un cultore di discipline filosofiche e pedagogiche, al quale vorrei fare una domanda. Ritiene proprio possibile l'intelligenza di Carlo Marx prescindendo dal discorso su tutta la filosofia umanistica, e in modo specifico prescindendo da un discorso serio, approfondito, critico sulla filosofia di Kant e sull'intero idealismo?

Eppure questo accade, onorevoli colleghi di parte comunista. Accade che un professore, nel nome di una malintesa libertà di insegnamento intende fare una azione di parte nella scuola. Questo deve essere consentito soltanto al di fuori della scuola!

Non voglio offendere nessuno, ma poiché il nostro discorso si svolge

sempre in un'area di competenze, di partecipazione, di responsabilità, di esperienza vissuta, dobbiamo forse ancora occuparci delle strutture e degli ordini scolastici? Sappiamo tutti che esiste un grado prescolare ed esiste un grado di educazione e di istruzione educativa che sta al di sopra della scuola stessa. Questo si verifica nell'università, perché l'università è realmente il centro della libera ricerca scientifica e il docente universitario non ha più un compito particolare di istruzione specifica, ma quello di guidare la libera scelta, il libero orientamento, la formazione critica ormai già delineata del discente a quel livello educativo.

Nella scuola media inferiore e superiore noi abbiamo il dovere di salvaguardare il rispetto non soltanto dei principi sanciti dalla Costituzione, ma di ripristinare e riaffermare il rispetto delle indicazioni del programma. Altrimenti — e dal mio punto di vista è un assurdo — tanto vale eliminare i programmi, le classi e i livelli di progressione nel processo di formazione del soggetto educato e stabilire la intercomunicabilità all'interno della stessa scuola media.

So che non dico una cosa originale né nuova, perché vi è tutto un settore pedagogico che va affermando questa posizione nel nostro paese e fuori. Sono le avanguardie. Noi sappiamo, però, che il discorso delle avanguardie è positivo in ragione e in misura della capacità di assorbire, da parte delle istituzioni esistenti, quel che c'è di positivo nel tentativo di rinnovamento.

Vi sono determinate discipline, determinate attività scolastiche e determinate forme di vita comunitaria all'interno della scuola nelle quali, ovviamente, cadono le distinzioni delle classi e delle materie; ma questo si riferisce a quelle famose attività integrative dove effettivamente bisogna assicurare il massimo di autonomia come esercizio di libertà per la libertà finale da parte dei discepoli e dove la funzione, il ruolo, il compito e la figura stessa del docente finiscono per amalgamarsi in un lavoro comune.

Ma nel momento in cui la scuola, essa riconquista e riconferma la sua funzione originaria e fondamentale che è quella — l'abbiamo votato a larga maggioranza — non soltanto, come giustamente dice l'onorevole Buzzi, di trasmettere la cultura, ma anche di esercitare l'intelligenza ed elaborare gli elementi culturali che sono ormai storicizzati e che sono in fermento nella società, nella vita quotidiana, nel mondo in cui ci muoviamo e viviamo.

dasse attentamente quanto si dice nel disegno di legge. I compiti dei direttori didattici e dei presidi sono limitati soltanto a una attività di coordinamento e di animazione: andiamoci piano con queste affermazioni. Non parlerei affatto di una funzione di direzione, poiché la direzione deve appartenere a un corpo, deve essere opera di un consiglio del quale facciamo parte le famiglie, i docenti e anche i giovani a un certo livello di organizzazione scolastica. Ma parlerei di una funzione di vigilanza. Il giorno in cui noi dovessimo affidare una tale funzione agli organi collegiali così come voi li avete designati, signori del Governo, in questo testo di legge (che considero ancora come non vostro, ma come il parto di una impostazione ideologica e di una maggioranza politica che non è più quella che governa attualmente il paese e che voi dovete per primi guardare in senso critico e rivedere) che cosa si potrebbe verificare? Probabilmente questo: che, per la eccessiva partitocrazia che si determina nel paese o nell'istituto, il docente il quale si attenesse ai programmi, li svolgesse in un certo modo o ipoteticamente manifestasse orientamenti culturali tradizionalisti, verrebbe automaticamente bollato come un retrogrado, come un sorpassato, come un rifiuto della cultura.

Ecco perché, nel momento in cui parliamo della funzione degli organi direzionali della scuola, noi diciamo che si deve ripristinare anche il compito di vigilanza.

Onorevoli colleghi, non potrà mai essere abbastanza sottolineata l'importanza della vigilanza, sotto il profilo prima richiamato, nell'interesse dello Stato e per i compiti e le funzioni demandate ai dirigenti delle scuole elementari o primarie e delle scuole medie di primo e secondo grado. Ma vi è anche un compito di carattere tecnico connesso con la vigilanza. Occorre evitare di cadere nella facile retorica a proposito degli insegnanti. Non è affatto vero (e bisogna avere il coraggio di dire, una buona volta, determinate verità) che tutti i docenti siano all'altezza dei loro compiti; che tutti siano aggiornati nella metodologia e sul piano didattico; che tutti, ammesso che siano completamente padroni della propria disciplina, siano in grado di insegnarla in maniera moderna ed efficace, con piena consapevolezza della problematica educativa e dei termini con i quali si deve stabilire il rapporto tra docente e discente.

Se questo è vero, allora il compito del dirigente dell'istituto si configura anche come funzione di guida e di indirizzo. Ora a chi volete demandare questa funzione, colleghi della maggioranza? La si vuole affidare ai famosi organi collegiali; ma il giorno in cui i rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL (e io mi auguro anche quelli della CISNAL, magari fra dieci o quindici anni) saranno inclusi in questi organismi, ritenete voi che abbiano l'autorità e la preparazione culturale necessaria per discutere i problemi dell'insegnamento anche sotto il profilo tecnico-didattico? Io lo escludo nella maniera più categorica.

A questo riguardo desidero sottolineare un'altra incongruenza che si viene a determinare tra il contenuto dell'articolo 2, già approvato, e quello dell'articolo 4 e degli articoli successivi. Si parla della scuola come strumento autonomo, sotto il profilo culturale, inserito nel contesto di quella che viene definita la società pluralistica. Ora è evidente che tutto quello che attiene all'organizzazione della scuola come comunità autonoma (non sotto il profilo amministrativo o per quanto riguarda, ad esempio, i problemi edilizi) e soprattutto alla sua funzione specificamente educativa e quindi allo svolgimento dei programmi deve essere compito esclusivo dei componenti effettivi della realtà scolastica, cioè dei dirigenti e docenti non saranno soli, d'accordo, che essi saranno affiancati da determinati consigli capaci di portare un contributo responsabile; ma bisogna fare attenzione al rischio di affidare il destino, non soltanto scolastico, ma anche sociale di certi insegnanti al piacere o al capriccio di "forze sociali" che vengono trasferite, o trascinata per forza all'interno della scuola e che, una volta entrate, non potrebbero non fare quello che è il loro naturale mestiere, diventando quindi elementi di rottura e assumendo una posizione demagogica negativa, senza essere in grado di recare un contributo costruttivo all'impostazione dell'attività didattica e alla soluzione dei problemi della scuola.

Ecco perché su questo punto abbiamo presentato, e sosterremo nel corso dei prossimi giorni, una serie di emendamenti sui quali richiamiamo l'attenzione della Camera. E poiché siamo memori

della triste vicenda di giovedì scorso — allorché, di fronte a due emendamenti, identici nella sostanza e nella forma, presentati uno dalla maggioranza e uno dal nostro gruppo, il relatore per la maggioranza ritenne di dovere esprimere parere favorevole al primo e parere contrario al nostro solo perché presentato dalla destra nazionale — diciamo subito che non faremo delle prossime votazioni un fatto di prestigio. A noi non interessa che si sappia, fuori di qui, che questo o quell'emendamento è stato presentato dalla destra nazionale; a noi preme soltanto che, al di fuori di quest'aula, si sappia che la destra nazionale assolve ad una funzione precisa di indicazione e di collaborazione, fatta non sulla base di trattative, ma attraverso un discorso serio, come quello che appunto stiamo conducendo.

Riteniamo dunque nostro dovere richiamare alle sue responsabilità quella parte del gruppo della maggioranza sulla quale si può contare, perché sappiamo che moltissimi colleghi della stessa maggioranza avvertono le loro responsabilità in ordine ai seri e drammatici problemi che travagliano la scuola italiana.

Vi sarebbero ancora, a proposito dell'articolo 4, molti punti da affrontare e altre riserve da muo-

vere; mi limiterò a soffermarmi su una sola questione. Si parla di un compenso speciale per gli insegnanti a tempo pieno. Vorrei che a questo proposito il Governo fosse più chiaro. L'onorevole Nicosia nel corso della passata legislatura, durante il dibattito sulla riforma universitaria, ebbe modo di illustrare la posizione del nostro gruppo sul tempo pieno per i docenti universitari. Andiamoci piano però per gli insegnanti della scuola media. Che cosa significa "insegnante a tempo pieno"? Si tratta di persona che non può svolgere altra attività al di fuori di quella che svolge nella scuola in base a un rapporto di impiego con lo Stato? Se si tratta di questo, allora è evidente che tale principio non va inserito nel presente testo dove si parla di compenso per coloro che svolgono attività a tempo pieno.

Il pericolo è un altro, però. Voi dite: cominciamo ad attuare il principio del tempo pieno chiamando l'insegnante nella scuola dalle 8,30 fino alle 17, come se si trattasse di un qualsiasi impiegato. Ma non vi sembra, onorevoli colleghi, che parlare di tempo pieno in questo senso significa voler ignorare il compito effettivo che ha il docente? Se il docente è un uomo responsabile, è una persona

(continua a pag. 7)

GLI ARTICOLI 11-12-13

nel testo proposto (le parti stampate in lettere maiuscole) dalla CISNAL-Scuola e presentato, come emendamento, dai deputati del MSI - Destra Nazionale.

Art. 11

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro SEI MESI dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati un decreto avente valore di legge ordinaria per la disciplina DELLO STATO GIURIDICO E PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA, DEI CONVITTI NAZIONALI, DEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO, DEI CONVITTI ANNESSI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE E CHE DOVRA' RIGUARDARE ANCHE IL PERSONALE NON INSEGNANTE CHE ESPLICA ATTIVITA' LAVORATIVA DI «MODELLI VIVENTI» DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI.

LO STATO GIURIDICO DOVRA' INDICARE I NUOVI RUOLI TENENDO CONTO DELL'IMPEGNO PROFESSIONALE RICHIESTO AL PERSONALE, NONCHE' DELLE RESPONSABILITA' CONNESSE CON LO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE. SI FARA' LUOGO, ALTRESI', ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE CARRIERE TENENDO CONTO, OVE SIA POSSIBILE, DEI RIFERIMENTI PARALLELI NELL'AMBITO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, NONCHE' DEI RAPPORTI INTERNI NELL'AMBITO DEI RUOLI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE, NELLA MISURA IN CUI SARA' PREVISTO UN MIGLIORAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI.

Art. 11 bis

Le norme delegate dovranno comprendere:

1) l'aggiornamento delle carriere e le attribuzioni proprie di ciascuna carriera con la determinazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al funzionamento dell'istituto e nella prospettiva della scuola integrata di cui al numero 3) dell'articolo 4 della presente legge.

LE PRESTAZIONI IN ECCEDEXENZA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO SARANNO RETRIBuite IN CONFORMITA' AD APPOSITE TABELLE E NEI LIMITI CHE SARANNO FISSATI DAL DECRETO DELEGATO DA EMANARSI IN FORZA DELLA PRESENTE LEGGE.

2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al numero 1) del presente articolo, nonché per i convitti nazionali, gli educandi femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, del numero dei convittori e dei semiconvittori;

3) la assunzione in ruolo, nei limiti delle vacanze dell'organico del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria, mediante concorsi per titoli, indetti ed espletati periodicamente in ogni provincia, con graduatoria permanente e aggiornabile, ai quali saranno ammessi i candidati con almeno UN ANNO di servizio non di ruolo senza demerito. PER IL PERSONALE DELLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA IN SERVIZIO NON DI RUOLO ALLA DATA DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, SARA' PREVISTA L'ASSUNZIONE IN RUOLO SECONDO LA DISPOSIZIONE DEL COMMA PRECEDENTE.

Sarà previsto il conferimento degli incarichi annuali per il servizio non di ruolo di cui al presente numero 3) mediante graduatorie provinciali in analogia a quanto disposto agli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

4) l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale per tutto il personale non docente;

5) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a SEI giorni — escluso dal

computo il periodo di congedo ordinario — del PERSONALE NON DOCENTE di ruolo e non di ruolo, allorché le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole, dei convitti nazionali degli educandi femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di scuola di istruzione tecnica e professionale.

Per le sostituzioni suddette saranno utilizzate le graduatorie di cui al primo capoverso del precedente numero 3).

IN OGNI ALTRO CASO SARA' PREVISTA E REGOLAMENTATA L'ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE NON DI RUOLO;

6) la partecipazione dei rappresentanti del personale democraticamente eletti agli organi collegiali di governo della scuola di cui agli articoli 6, 7, 8 e del responsabile del settore amministrativo ai medesimi organi di cui all'articolo 6 della presente legge;

6 bis) ALLA PARTECIPAZIONE DEL FUNZIONAMENTO FUNZIONARIO CHE AVRA' LA RESPONSABILITA' DEL CONVITTO ANNESSO AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE, ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI AD AMMINISTRAZIONE AUTONOMA;

7) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al numero 15) dell'articolo 4 della presente legge;

8) LA DISCIPLINA DI OGNI ALTRO ASPETTO DELLO STATO GIURIDICO RIGUARDANTI I CASI E LE CONDIZIONI PER LA UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI E FUNZIONI A CAUSA DI SOPRAVENUTA INIDONEITA' DEL PERSONALE NON DOCENTE CHE ESPLICA ATTIVITA' LAVORATIVA DI «MODELLI VIVENTI» DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI.

11 ter

(emendamento AGGIUNTIVO)
«SONO ESTESI A FAVORE DEL PERSONALE NON DOCENTE LE NORME RELATIVE ALLA QUATTORDICESIMA MENSILITA' ALLA INDENNITA' DI ESPANSIONE SCOLASTICA, ALLA AGGIUNTA DI FAMIGLIA COMMISURATA ALLA SPESA MEDIA MENSILE PRO CAPITE RILEVATA DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, ALL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE CALCOLATA SULLA INTERA RETRIBUZIONE.

Art. 12

Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui AI PRECEDENTI ARTICOLI 1, 11 e 11 bis, ed a quant'altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

Sarà prevista la cessazione dell'attività degli attuali centri didattici di cui all'articolo 4 della presente legge alla data di entrata in vigore dei decreti delegati.

SARA' PREVISTA ALTRESI' LA VALUTAZIONE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL SERVIZIO NON DI RUOLO COMUNQUE PRESTATO ANTERIORMENTE ALLA NOMINA DI RUOLO DEL PERSONALE NON INSEGNANTE IN SERVIZIO ALLA DATA DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, FINO AD UN MASSIMO DI CINQUE ANNI. LA PREDETTA VALUTAZIONE SARA' CONSENTITA ANCHE PER IL SERVIZIO PRESTATO NELLA CARRIERA INFERIORE A QUELLA DI APPARTENENZA, NELLA MISURA DEL CINQUANTA PER CENTO. IL SERVIZIO NON DI RUOLO, DI RUOLO AGGIUNTO E DI RUOLO TRANSITORIO PRESTATO NELLA CATEGORIA IMMEDIATAMENTE INFERIORE, COL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA, SARA' VALUTATO AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI, PER I DUE TERZI FINO AD UN MASSIMO DI ANNI QUATTRO.

Art. 13

Emendamento MODIFICATO
Sostituire le parole «integrata da dodici rappresentanti dei sindacati» con le parole «INTEGRATA DA VENTI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI».

Libertà di insegnamento

Andiamoci piano, quindi, con questo discorso sull'assoluta libertà di insegnamento; libertà di insegnamento nei limiti dei principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto delle direttive, delle funzioni, dei compiti specifici assegnati alla scuola dall'autorità dello Stato.

Sono d'accordo con l'onorevole Giannantoni circa l'autorità dello Stato. Ma non bisogna, colleghi comunisti, rivendicare quest'alta funzione dello Stato in rapporto all'educazione polemizzando con certe impostazioni che sono legittime e, come tutte le impostazioni, discutibilissime, di parte integralista democristiana che rivendica alla famiglia il diritto primo dell'educazione; senza poi cadere nell'estremo opposto, di voler spogliare, come voi fate, la famiglia di questo diritto fondamentale.

Ecco perché non siamo contrari alla partecipazione della famiglia come componente e protagonista del fatto educativo all'interno degli organismi oggi esistenti, mentre siamo contrari all'introduzione, negli organismi del governo scolastico, di determinate organizzazioni o enti che hanno poco o niente a che fare, dal punto di vista culturale e pedagogico, con il fatto educativo in sé e per sé colto e in sé e per sé inteso. Voi parlate dello Stato, della sua funzione ed è ovvio. Anche da parte nostra, infatti, riteniamo che lo Stato abbia la coscienza dei fini ultimi ai quali deve tendere la funzione educativa. L'onorevole Caiazza dalle sue posizioni culturali mi potrebbe rispondere: per noi vi è qualche cosa che sta al di sopra dello Stato stesso e che indica la soluzione. Viviamo però in un mondo moderno nel quale certe lezioni, certo dettato, certo ammaestramento di organizzazioni essenzialmente spirituali debbono essere considerate riassorbite da uno Stato che si strutturi in una

pluralità di funzioni e in una visione non contingente e particolaristica ma la più ampia possibile, vorrei dire anche universale.

Onorevoli colleghi di parte comunista, quando affermate queste cose, volete poi cancellarle, dal momento che pretendete di togliere allo Stato l'unico mezzo che esso può avere ancora nella scuola per verificare, per controllare, per accertare se i docenti e discenti si muovono secondo quella certa linea? Quale è nell'attuale organizzazione o negli attuali organismi scolastici lo strumento a disposizione dello Stato per accertare non soltanto la capacità didattica degli insegnanti, il loro livello culturale, il loro impegno, ma soprattutto la loro capacità, la loro volontà, la loro disponibilità a rispettare un certo dettato dello Stato che voi riconoscete come legittimo e che si concretizza nei programmi scolastici, nell'itinerario che deve essere percorso contemporaneamente dal docente e dal discente per raggiungere certi obiettivi? Questo strumento è rappresentato dagli organi di vigilanza che lo Stato si sceglie, dato che i dirigenti scolastici vengono scelti dallo Stato attraverso i concorsi. Una volta assunto quel certo ruolo, quella certa funzione e quella certa responsabilità sono gli organi di vigilanza, cioè i dirigenti degli istituti i quali nel nome dello Stato, per lo Stato, nell'interesse dello Stato e vorrei dire anche nell'interesse delle famiglie, che possono e devono intervenire per richiamare quel certo professore che fa della cattedra una tribuna di parte approfittando della facile permeabilità, della carenza di resistenza che può opporre a certe impostazioni, tesi, discorsi, manifestazioni suggestive sotto il profilo culturale, un adolescente fra i 15 e i 18 anni.

Vorrei che lei, onorevole Caiazza, uomo di scuola, si riguar-

Disposizioni ufficiali

Personale non insegnante

Circolare n. 270 del 19 settembre 1972. Com'è noto alle SS.VV., con circolare n. 247 del 5 agosto 1971, questo Ministero (Direzione Generale per l'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale) ha impartito disposizioni circa l'applicazione dell'art. 25 della Legge 28 ottobre 1970, n. 775 al personale non insegnante retribuito sul bilancio dei Comuni Nazionali e degli Educativi femminili dello Stato.

Nella sopraccitata circolare veniva, altresì, fatto presente che, poiché negli istituti predetti non esiste il ruolo della carriera esecutiva, gli aspiranti all'inquadramento in tale carriera avrebbero potuto essere inquadrati nei ruoli della corrispondente carriera di altre scuole o istituti.

Richiesto al riguardo un apposito parere alla Ragioneria Centrale, questa ha fatto presente — con nota n. 7063 del 14 settembre 1972 — che può essere consentito l'inquadramento del personale non insegnante nei Comuni Nazionali e degli Educativi femminili, nel ruolo della carriera esecutiva delle scuole medie.

Di conseguenza, ad integrazione e completamento delle disposizioni contenute nella predetta circolare n. 247, si pregano le SS.VV. di procedere, previa intesa con i Rettori dei Comuni e le Direzioni degli Educativi, sentito il personale interessato, allo spostamento di tale personale in posti in organico di applicato di segreteria di scuola media che risultino vacanti al primo ottobre 1972, con precedenza rispetto alle nomine di nuovi aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale di cui alla O.M. 20 aprile 1972 applicativa della Legge 6 dicembre 1972, n. 1074.

Le SS.VV. una volta effettuata tale operazione, procederanno, poi, all'inquadramento degli interessati nella carriera esecutiva delle scuole medie, ai sensi della Legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Le SS.VV. sono infine pregate di comunicare tempestivamente, a questo Ministero - Direzione Generale per l'Istruzione Secondaria di I Grado - Di-

visione VIII - le sedi di servizio assegnate al personale di cui trattasi.

IL MINISTRO
J. LO CAIAZZO

Circolare n. 282 del 5 ottobre 1972. Con circolare n. 100 del 24 marzo 1971, richiamata dall'O.M. 20 aprile 1972, sono state impartite, al punto 3, istruzioni sulle sostituzioni temporanee del personale non insegnante assente per motivi di salute.

Si ritiene ora opportuno aggiungere che potrà essere disposta la sostituzione immediata, con personale supplente, anche del personale non insegnante nei confronti del quale siano stati o saranno disposti provvedimenti di comando alle Regioni, con oneri a carico delle medesime, ovvero presso i gabinetti e le segreterie dei Ministri o di Sottosegretari, con inclusione nel decreto costitutivo del gabinetto o segreteria, provvedimenti di distacco presso gli uffici dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, delle soprintendenze alle antichità e belle arti emesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 283 e comunicati alla Corte dei Conti, provvedimenti di esonero sindacale, compresi quelli relativi ai membri delle commissioni di cui all'O.M. 20 aprile 1972, provvedimenti di aspettativa per mandati elettivi, per servizio militare, ecc. ai sensi delle leggi vigenti.

Nel confermare le istruzioni impartite con la circolare n. 100 predetta, si dispone che, per il personale ausiliario e gli aiutanti tecnici, il supplente temporaneo assunto prima del termine delle lezioni e degli esami deve essere mantenuto in servizio anche durante il periodo estivo, sempreché sia prevedibile che l'assenza del titolare si potrà oltre l'inizio del nuovo anno scolastico.

La presente circolare ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1972-73. Per le nuove sostituzioni trova applicazione l'articolo 10 dell'O.M. 20 aprile 1972.

IL MINISTRO
SCALFARO

Si precisa ulteriormente che soltanto dopo la conferma e la sistemazione degli insegnanti forniti di titolo, e la successiva conferma degli insegnanti sforniti di titolo da parte del capo d'istituto, potrà farsi luogo, da parte del Provveditore agli Studi, al conferimento di incarichi per le ore di libere attività complementari a professori di ruolo o incaricati che, già in servizio nella scuola, ne abbiano fatto richiesta nonché al conferimento di nuovi incarichi.

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 3 della citata O.M. 31 luglio 1972, si chiarisce che i presidi potranno integrare le segnalazioni relative alle ore libere di attività complementari che si siano dichiarati disposti a svolgere professori di ruolo o incaricati in servizio nella scuola in possesso dei titoli di cui all'art. 2 dell'ordinanza medesima dopo avere opportunamente consultato anche i professori di ruolo e non di ruolo assegnati alla scuola dopo la data del 20 settembre 1972.

Prima di procedere al conferimento di nuovi incarichi, le ore eventualmente disponibili sono assegnate, secondo l'ordine di graduatoria, per completamento di orario ai docenti confermati in altra scuola, ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 31 luglio 1972, fino ad un massimo di complessive 15 ore settimanali.

Si precisa, inoltre, che il disposto del primo comma dell'art. 11 della citata ordinanza ministeriale si intende riferito esclusivamente agli incarichi a tempo indeterminato, che sono conferiti ai nuovi aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali. Pertanto, ciascun docente ha titolo alla conferma nella stessa scuola e per il medesimo numero di ore settimanali del corso anno scolastico, salvo che, in relazione allo sviluppo delle attività di animazione, non sia possibile procedere ad un aumento dell'orario settimanale.

Per le scuole autorizzate ad effettuare esperienze di integrazione scolastica si terrà conto della particolare articolazione dell'orario, che prevede materie programmate e attività di animazione nell'intero arco della giornata scolastica.

Si ritiene opportuno chiarire che la mancata presentazione della dichiarazione di competenza tecnica di cui all'O.M. 31 luglio 1972, non comporta nullità della domanda. Le SS.VV. provvederanno, all'atto della nomina, ad invitare gli aspiranti a produrre detta dichiarazione; nel caso in cui gli aspiranti predetti si rifiutino di aderire all'invito, non potrà procedersi al conferimento dell'incarico.

III — Ciò premesso, si richiamano le disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. 25 del 15 gennaio 1972 (prot. n. 850-2A), con le quali si è precisato che:

a) la retribuzione spettante ai docenti, ai quali siano state conferite oltre ad ore d'insegnamento e/o di studio sussidiario, ore di libere attività complementari, deve gravare per intero sul capitolo 1761, mentre la retribuzione spettante ai docenti impegnati nelle libere attività complementari, di interscuola e di prescuola, dovrà gravare sul cap. 1762;

b) nei riguardi degli insegnanti del doposcuola con nomina a tempo indeterminato, trovano applicazione, dalla data della predetta nomina, le disposizioni di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282 — Trattamento di quiescenza a carico dello Stato — prima categoria (con esclusione della facoltà di opzione per l'INPS, consentita, com'è noto, fino al 16 giugno 1971).

Viceversa, la retribuzione spettante agli insegnanti di doposcuola, aventi titolo a conferma da parte dei presidi, dovrà essere assoggettata, come per lo scorso anno, all'assicurazione sociale obbligatoria (INPS) — terza categoria.

Gli oneri per contributi INPS continuano in ogni caso a gravare sul capitolo 1761.

Si pregano le SS.VV. di voler dare integrale tempestiva comunicazione della presente circolare ai dipendenti capi di istituto delle scuole medie delle rispettive province.

IL MINISTRO
SCALFARO

Ex combattenti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 3 settembre 1972 è stato pubblicato il seguente:

Decreto Ministeriale 25 agosto 1972. Modalità di cui all'articolo 6, terzo comma della legge 9 ottobre 1971, n. 824, recante norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 24 maggio 1970, n. 336, 5 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824, con le quali sono state dettate norme a favore dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti ed assimilati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 824, occorre stabilire le modalità per il versamento, da parte dei datori di lavoro alle gestioni di previdenza interessate, del maggior importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza, nonché del corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione delle predette leggi sul trattamento di pensione;

Considerata l'esigenza di definire lo ente datore di lavoro per gli effetti di cui al precitato art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824;

Ritenuto che l'obbligo per gli enti datori di lavoro di rimborsare gli enti erogatori delle pensioni e delle indennità di fine servizio sussista dalla data di entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1971, n. 824;

Ritenuta l'opportunità di provvedere per gli enti debitori la facoltà di corrispondere quanto dovuto, alle gestioni di previdenza interessate, anche in forma rateizzata;

Ritenuto che per il regolamento dei rapporti finanziari tra gli enti datori di lavoro e le predette gestioni previdenziali debba farsi luogo all'applicazione di un saggio di interesse percentuale adeguato, entro limiti equi, alle basi utilizzate dal sistema tecnico-finanziario delle gestioni medesime;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1972, registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio 1972 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 9 marzo 1972;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione del primo e terzo comma dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, quale ente, istituto o azienda datore di lavoro si considera quello presso il quale è avvenuta o avviene la cessazione dal servizio del dipendente con diritto ai benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Qualora le prestazioni concesse agli aventi diritto comportino oneri ripartiti tra gestioni diverse, il riparto previsto dalle disposizioni relative agli ordinamenti interessati si effettua limitatamente all'importo del trattamento non comprensivo dei benefici derivanti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Art. 2.

Le somme dovute dagli enti datori di lavoro alle gestioni di previdenza tenute all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, modificata ed integrata dalle leggi 8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824, possono essere corrisposte in unica soluzione, oppure in 24 rate semestrali posticipate costanti, salva la facoltà di versare in qualsiasi momento il valore attuale del residuo debito.

Art. 3.

Ai fini del rimborso delle somme di cui all'art. 6 della legge 9 ottobre 1971,

n. 824, le gestioni previdenziali debbono comunicare agli enti datori di lavoro con lettera in plico raccomandato:

a) l'ammontare delle somme stesse, specificandone il titolo e, in via sommaria, gli elementi costitutivi;

b) la data dell'ordine di pagamento, emesso a favore del beneficiario, relativo all'indennità di buonuscita o analogo prestazione, sia sostitutiva che integrativa, ovvero alla prima quota della pensione concessa. Qualora per motivi tecnici, la data non sia determinabile, la gestione previdenziale, precisando al datore di lavoro interessato i motivi, può assumere come data utile allo scopo, il giorno 15 del mese in cui il dispositivo di pagamento è stato emanato dal competente servizio.

La predetta data è assunta quale valuta per il computo degli interessi a carico del datore di lavoro, ai sensi e con i limiti di cui al successivo articolo 5;

c) l'ammontare dell'interesse giornaliero dovuto per ogni lira di debito;

d) il valore della semestralità unitaria per il quale è da moltiplicare l'importo complessivo del debito maturato — per capitale ed interesse — alla fine del semestre — riferito all'anno civile — in corso alla data di ricezione della comunicazione prevista dal presente articolo, qualora si debba determinare la rata semestrale posticipata costante atta ad estinguere il debito medesimo, con il metodo dell'ammortamento rateale progressivo, a partire dal semestre successivo a quello predetto.

Contro il provvedimento di cui al precedente comma gli enti datori di lavoro possono ricorrere al comitato amministratore della gestione previdenziale nei termini previsti dalle norme che regolano questa ultima per quanto attiene ai contributi e, in difetto, alle prestazioni.

Il ricorso non comporta sospensione delle procedure relative al versamento delle somme dovute.

Art. 4.

Gli enti debitori, entro tre mesi dalla avvenuta ricezione della comunicazione prevista dal precedente articolo, debbono provvedere al pagamento delle somme dovute per capitale ed interesse ovvero a segnalare alla gestione previdenziale interessata la opzione deliberata per il pagamento rateale delle somme stesse.

La mancata segnalazione di cui al precedente comma, nei termini ivi stesso fissati, può essere considerata dalla gestione previdenziale interessata rinuncia del datore di lavoro, a tutti gli effetti, alla facoltà di estinguere in forma rateale il debito che lo riguarda.

Art. 5.

I rapporti finanziari derivanti dalla applicazione dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 e del presente decreto tra gli enti datori di lavoro e le corrispondenti gestioni previdenziali sono regolati in base al saggio d'interesse annuo composto — convertibile semestralmente, in caso di richiesta di rateizzazione ai sensi del precedente art. 2 pari a quello vigente, alla data del provvedimento di liquidazione della prestazione spettante ai soggetti interessati, presso le medesime gestioni, ai soli effetti della capitalizzazione finanziaria, aumentate di 0,50 punti: il saggio nominale annuo complessivo non può comunque essere superiore al 5,50 per cento.

La disposizione di cui al precedente comma si applica con effetto dal 1 novembre 1971 ed è operante anche per il regolamento degli eventuali rapporti riflessi insorti, in dipendenza diretta della medesima causa, nell'ambito delle predette gestioni previdenziali.

Alle gestioni previdenziali costituite in forma autonoma presso gli stessi enti datori di lavoro, le quali si avvalgono per le proprie esigenze amministrative, della organizzazione dei medesimi enti, è data facoltà di stabilire in un minore importo, anche nullo, mediante apposita deliberazione soggetta alle approvazioni della competente autorità amministrativa, la misura della maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Per la riscossione delle somme loro dovute ai sensi dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 e del presente decreto, le gestioni previdenziali interessate possono avvalersi delle modalità e forme previste dai rispettivi ordinamenti per quanto attiene alla riscossione sia degli ordinari contributi di finanziamento che dei crediti derivanti da tale titolo.

Art. 7.

Nulla è innovato al decreto ministeriale 12 gennaio 1972, richiamato in premessa, per quanto riguarda la materia dallo stesso disciplinata.

IL MINISTRO
SCALFARO

Doposcuola

Circolare n. 291 del 13 ottobre 1972. Disposizioni sul funzionamento del "doposcuola" nella scuola media - anno scolastico 1972-73.

I — Con ordinanza ministeriale 31 luglio 1972 sono state dettate norme concernenti gli incarichi d'insegnamento e animazione per le libere attività complementari nei doposcuola delle scuole medie.

Nel richiamare tali norme, si sottolinea l'importanza che lo svolgimento di dette attività assume nel quadro dell'azione educativa della scuola e in vista di una reale attuazione del diritto allo studio per tutti gli alunni in età di completamento dell'obbligo.

Non può, peraltro, sfuggire all'attenta considerazione delle SS.VV., dei capi di istituto e dei docenti la necessità che le attività di doposcuola si svolgano con la maggiore efficienza, in attuazione di progetti bene articolati e ispirati alla esigenza di assicurare un corretto impiego dei mezzi utilizzati per il raggiungimento dei fini che sono peculiari di questo importante momento della vita scolastica.

Dovranno essere, pertanto, adottate opportune modalità di assiduo controllo inteso ad assicurare la massima regolarità nel funzionamento del doposcuola, in relazione all'effettiva validità dell'opera che vi si svolge e al suo organico inserimento nel contesto delle normali attività educative della scuola.

A tal riguardo è da tener presente che la frequenza del doposcuola è facoltativa; tuttavia, l'alunno che abbia manifestato all'inizio dell'anno scolastico la volontà di seguire le attività di doposcuola resta obbligato alla frequenza per l'intera durata dell'anno scolastico medesimo.

Si ribadisce, altresì, che, dati gli impegni organizzativi e funzionali che il doposcuola comporta, non è possibile prescindere da un numero minimo di frequentanti. Si dispone, pertanto, che condizione indispensabile per l'istituzione di un corso di doposcuola è che vi sia un numero di domande di alunni, anche di classi diverse, purché parallele, non inferiore a otto.

Si richiama l'attenzione delle SS.VV., attesa l'entità delle somme stanziare in bilancio per la retribuzione dei docenti delle libere attività complementari in servizio nei doposcuola della scuola media, sulla necessità di contenere la spesa di cui trattasi nei limiti degli accreditamenti disposti per l'anno scolastico 1971-1972 sul capitolo 1762.

II — Al fine di assicurare un tempestivo funzionamento del dopo scuola nella scuola media, si pregano le SS.VV. di voler impartire disposizioni ai capi di istituto perché si dia inizio al più presto possibile alle attività di doposcuola, richiamando in servizio il personale insegnante assente diritto a conferma sia da parte delle SS.VV. sia da parte dei capi

d'istituto per le libere attività complementari.

Il personale presterà servizio a titolo provvisorio, in attesa che si concludano le operazioni di conferma e di sistemazione di competenza del Provveditore agli Studi previste dall'O.M. 31 luglio 1972.

A seguito di tali operazioni, com'è noto, i posti occupati dai docenti di cui all'art. 8 della citata ordinanza ministeriale, potrebbero, eventualmente, essere occupati dal personale confermato a valle titolo a sistemazione. Con l'occasione, si precisa che le operazioni di sistemazione devono essere effettuate in primo luogo nei posti che si rendano disponibili a seguito dell'istituzione di nuovi corsi di doposcuola, successivamente nei posti occupati nel corso dell'anno scolastico 1971-72 da personale di cui all'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale anzidetta; coloro che abbiano perduto il posto a seguito delle operazioni di sistemazione predette e non possano essere assegnati ad altra attività nella medesima scuola, possono occupare lo stesso posto, ove si verifichi una rinuncia del personale fornito di incarico a tempo indeterminato e tale posto non debba essere assegnato ad aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale.

Immissione in ruolo insegnanti di scuola media

Circolare n. 295 del 14 ottobre 1972.

Com'è noto, questo Ministero, mentre continua a nominare gli insegnanti da immettere nei ruoli della scuola media ai sensi dell'art. 6 della legge 603, del 25 luglio 1966, inclusi in graduatoria non ancora esaurita, ha disposto nel corso dell'anno scolastico 1971-72 anche l'immissione in ruolo degli insegnanti di applicazioni tecniche inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi degli art. 11 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e degli altri insegnanti inclusi nella graduatoria compilata ai sensi delle leggi 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748.

Dato il numero rilevante di detti docenti, non è stato possibile disporre i relativi provvedimenti formali di nomina, ma solo assegnare la sede ai docenti inclusi nelle posizioni utili nelle graduatorie suddette, lasciando di fatto gli stessi in servizio negli istituti ove prestavano l'insegnamento come incaricati.

Circa il trattamento economico da corrispondere nell'anno scolastico 1971-72, compete quello di fatto percepito quale insegnante di ruolo A, di ruolo B o di ruolo C a seconda del servizio prestato in qualità di incaricati negli istituti di istruzione secondaria di secondo

o primo grado, ovvero in qualità di insegnanti di diverso ruolo, anche se non corrispondente a quello di cattedra.

Le Direzioni Provinciali del Tesoro inizieranno i pagamenti sulla partita di spesa fissa definitiva o provvisoria solamente a decorrere dal 1 ottobre 1972, e cioè dalla data dalla quale gli insegnanti in argomento hanno assunto effettivo servizio nella scuola media di assegnazione o di trasferimento. In attesa, tuttavia, del perfezionamento del decreto di nomina e quindi dell'apertura della partita di spesa fissa, si consente che i Provveditori agli Studi, procedano, su segnalazione dei Presidi della scuola presso la quale gli interessati hanno assunto servizio dal 1 ottobre 1972, alla corresponsione dello stipendio, oltre gli assegni previsti dalle norme vigenti, mediante ordinativi tratti su ordini di accreditamento.

A tal riguardo, si fa presente che agli insegnanti in questione, deve essere corrisposto, ove dovuto, dalla data suddetta anche l'assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio maturato alla data del 30 settembre 1972 negli eventuali precedenti ruoli di provenienza in qualità di insegnanti straordinari di scuola media.

Agli insegnanti che nel corrente anno scolastico sono stati autorizzati a continuare il servizio negli istituti di istruzione secondari di Secondo Grado, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6 settembre 1972, n. 504 deve essere corrisposto lo stipendio del ruolo di appartenenza, mentre il compenso delle prestazioni complementari attinenti alla funzione docente è quello spettante per l'insegnamento effettivamente impartito, se più favorevole.

Resta inteso che tutti gli assegni spettanti ai docenti di cui al comma precedente restano a carico degli istituti in cui essi prestano servizio.

Le Direzioni Provinciali del Tesoro inizieranno i pagamenti dopo aver ricevuto la partita di spesa fissa definitiva o l'autorizzazione all'apertura di spesa fissa provvisoria.

I Provveditori agli Studi sono pregati di portare a conoscenza la presente circolare a tutti gli Istituti dipendenti, compresi quelli dotati di autonomia amministrativa sul cui bilancio grava la spesa degli insegnanti indicati in oggetto in servizio negli Istituti stessi nel corrente anno scolastico.

IL MINISTRO
SCALFARO

Disposizioni ufficiali

Legge 468

Diamo un sintetico quadro delle cattedre reperite per la prima applicazione della legge n. 468. Si tratta di un totale di 25.937 cattedre: 8.677 per l'ordine classico e 17.260 per l'ordine tecnico. La Corte dei Conti sta completando la registrazione delle graduatorie relative al 1° gruppo di materie (tecniche). Si ritiene, che le nomine in ruolo per il 1° gruppo di materie si potranno avere entro quest'anno.

ORDINE CLASSICO

1 cl - Lettere ginnasio	350
4 cl - Italiano, Latino e Storia	1.928
5 cl - Filosofia e Storia	640
9 cl - Matematica e Fisica	841

Per tutte le altre classi di concorso non vi sono cattedre in quanto si devono ancora esaurire le graduatorie della legge n. 831

COLLEGAMENTO MAGISTRALI

Lettere	1.087
Scienze	111
Francese	297
Inglese	146
Tedesco	4

LICEO SCIENTIFICO-BIENNIO

Lettere	2.220
Matematica	657

GINNASIO-LINGUE

Inglese	2
Francese	209
Tedesco	185

ORDINE TECNICO

A II Lettere italiane	4682
A Vf Lingua francese	370
A Vi Lingua inglese	801
A Vs Lingua spagnola	1
A Vt Lingua tedesca	26
A VI Matematica	992
A VII Matemat. e fisica	1657
A VIII Chemic. e merceol.	156
A XI Costr. ed esercit.	342
C I Scienze e patol. veg.	35
C II Chimica e ind. agraria	33
C IV Agron. e coltivazioni	37
C V Econ. ed estimo rurale	33
C VIII Viticoltura	3
C XIII Zootecnia	17
C XIV Topogr. Costr. mecc. agraria	48
E I Fisica e laboratorio	1011
E III Elettr. e laboratorio	895
E IV Radioelettrica	39
E V Mecc. macchine e disegno	380
E VI Diseg. e studi di fab.	287
E VII Aerotecnica	15
E VIII Chemic. e laboratorio	475
E IX Chemic. industriale	39
E XIII Tec. meccanica e lavorazione	295
E XIV Topogr. disegno e laboratorio	1
E XV Mecc. tecnol. dei materiali	6
E XIX Filat. e tecnol. tessile	7

E XX Arte mineraria	1
Disegno biennio indus.	1167
G I Scienze natur. e geogr. naturali	821
G II Geogr. gen. ed economica	181
G IV Ragoin. e tecnica	947
G V Mater. giuridico ed economiche	587
H I Agron. ed estimo	219
H II Topogr. ed esercitazioni	286
J II Fisica e laboratorio	58
J III Navig. ed esercitazioni	40
J IV Arte navale	16
J V. Macchine marine e disegno	45
Dattilografia	89
Stenografia	120

Corsi abilitanti speciali

Circolare telegrafica del 4 ottobre 1972. PROTOCOLLO 2335 CONCORSI MEDIE PUNTO DOCENTI FREQUENTANTI CORSI ABILITANTI SPECIALI VIRGOLA IN SERVIZIO IN SEDE DIVERSA AT DECORRERE 1 OTTOBRE 1972 VIRGOLA OVE NON POSSANO AGEVOLMENTE RAGGIUNGERE SEDE CORSO FINORA FREQUENTATO POSSONO CHIEDERE TRASFERIRSI AT CORSO STESSA CLASSE PER ABILITANDI NUOVA SEDE PUNTO AT TAL FINE ESSI IN VIERANNO APOSTITA DOMANDA AT SOVRINTENDENTE COMPETENTE NUOVA SEDE TRASMETTENDOLA PER CONOSCENZA AT SOVRINTENDENTE PRECEDENTE SEDE PERCHE' QUEST'ULTIMO POSSA TRASMETTERE RIFLATIVA DOCUMENTAZIONE PUNTO.

...

SCALFARO MINISTRO ISTRUZIONE
Circolare telegrafica del 4 ottobre 1972
PROTOCOLLO 2336 CONCORSI MEDIE PUNTO
AT ULTERIORE CHIARIMENTO ISTRUZIONI GA' IMPATITE PRECISASI CHE DOCENTI CORSI ABILITANTI SPECIALI AT CHIURA CORSO DEBONO PROPORRE AT ABILITANDI PIU' ARGOMENTI PER PROVA FINALE PUNTO ABILITANTI POSSONO COMUNICARE PROPRIA SCELTA IMMEDIATAMENTE DOPO PROPOSTA AUT GIORNO TRATTAZIONE SCRITTA PUNTO AT SCOPO RIDURRE QUANTO POSSIBILE VIAGGI DOCENTI INTERESSATI CORSI DISPONIBILI CHE CINQUANTA ORE ATTIVITA' PREVISTE PER OTTOBRE ET NOVEMBRE AUT PARTE RESIDUA TALI ORE, OVE SIANO STATI GIA' UTILIZZATI STESSE FINE PRIMI GIORNI OTTOBRE SIANO SVOLTE NEI GIORNI V. 14, 21 ET 28 OTTOBRE ET PERIODO DA 1 AT 5 NOVEMBRE PER CORSI REGIONALI MENTRE PER CORSI NAZIONALI ET INTERREGIONALI DISPONIBILI UNICO PERIODO CONTINUATIVO DAL 28 OTTOBRE AT 5 NOVEMBRE PUNTO CON OCCASIONE RIBADISCESSI NECESSITA' CHE, FEDELMENTE INTERPRETANDO SPIRITO LEGGE, NEI VARI CORSI ABILITANTI ATTIVITA' SIANO VOLTE SECONDO CRITERI UNIFORMI. ANCHE AT SCOPO PREFIGURARE INDISPENSABILE UNIFORMITA' CRITERI GIUDIZIO COMMISSIONI GIUDICATRICI PUNTO AT TAL FINE, COME GIA' FATTO PRESENTE IN PASSATO, SONO ANCORA UTILI RIUNIONI DOCENTI AUT ALMENO COORDINATORI SPECIE DI CORSI RIFERITI AT STESSA CLASSI ABILITAZIONE PUNTO PREGASI DARE IMMEDIATA ET MASSIMA DIFFUSIONE PRESENTI DISPOSIZIONI.

Personale non insegnante

Circolare telegrafica n. 277 del 28 settembre 1972
GABINETTO N. 5752/36/SC PUNTO AT MODIFICA CIRCOLARE N. 132 DEL 20-4-'72 DISPONESI CHE PERSONALE NON INSEGNANTE ASSUNTO TEMPORANEAMENTE PER POSTI RESISI VACANTI DOPO 20 APRILE 1972 POSSA ESSERE MANTENUTO IN SERVIZIO OLTRE 30 SETTEMBRE 1972 ET FINO NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE SECONDO NORME ORDINANZA MINISTERIALE 20 APRILE 1972 PUNTO PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO QUALE SUPPLEMENTE TEMPORANEO IN SOSTITUZIONE TITOLARE ASSENTE INVECE DEVE ESSERE MANTENUTO IN SERVIZIO FINO AT TERMINE SUPPLENZA PER RIENTRO TITOLARE PUNTO.

SCALFARO MINISTRO ISTRUZIONE

Domande supplenza

SCALFARO MINISTRO ISTRUZIONE
Circolare telegrafica del 12-10-1972
CIRC. N. 289 - PROT. GAB. 6876/43/SC AT MODIFICA ARTICOLO DIECI ORDINANZA MINISTERIALE VENTI APRILE 1972 DISPONESI CHE TERMINE PREVISTO DA TERZO COMMA PER PRESENTAZIONE DOMANDE SUPPLENZA AT CAPI ISTITUTO DA PARTE ASPIRANTI INCLUSI IN GRADUATORIE PROVINCIALI INTENDESI FISSATO AT VENTI GIORNI DOPO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PREDETTE.

Notizie utili

Legge 468

Si avvertono tutti gli iscritti che possono essere chieste anche alla Segreteria Nazionale del SISMECISNAL le informazioni che riguardano la posizione dei colleghi in qualsiasi graduatoria della 468.

Legge 603

(art. 7)

Le graduatorie non sono state ancora pubblicate. Daremo ulteriori notizie nel prossimo numero.

Lavoratrici madri

Le insegnanti per le quali il periodo di congedo straordinario per gravidanza e puerperio coincide con le vacanze estive (mese di agosto) conservano il diritto a fruire del congedo ordinario per ferie in altro periodo dell'anno.

La domanda in tal senso va inoltrata al competente Capo di Istituto.

Assegni di studio Kirner

Il bando per gli assegni di studio della Scuola Media uscirà in novembre ed avrà la scadenza al 31 dicembre 1972.

Il bando per gli assegni di studio delle Scuole Secondarie Superiori uscirà entro il 15 febbraio 1973, ed avrà la scadenza al 31 marzo 1973.

Il bando per gli assegni di studio per gli Universitari e post-universitari uscirà entro il 14 aprile 1973, ed avrà la scadenza al 31 maggio 1973.

Daremo tempestivamente notizia dei singoli bandi sul nostro giornale.

ENAM

Dopo la riapertura, la Sede Centrale ha provveduto ad assegnare i posti disponibili, accogliendo le richieste degli iscritti che attendevano da tempo l'ammissione presso la Casa medesima. Esaurite le domande in garanzia sono tuttavia rimasti liberi alcuni posti.

In relazione a quanto sopra, si rende noto agli eventuali interessati all'ammissione presso la Casa di Soggiorno permanente dell'ENAM, l'accennata possibilità di accoglimento delle loro domande.

Accademie e Biblioteche

Concorso a premi ministeriali, riservato ai presidi, professori di ruolo, nonché ai professori incaricati e supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli Istituti e scuole di Stato, pareggiati o legalmente riconosciuti dell'istruzione secondaria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 31 luglio 1952, n. 1078, modifica con legge 5 marzo 1965, n. 165;

Considerato che il concorso a premi previsto dalla citata legge è stato indetto nel 1971, con D.M. 24 agosto del medesimo anno, per lavori di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali, e pertanto esso, nel 1972, deve essere bandito per elaborati di scienze morali, storiche e filosofiche;

Decreta

Art. 1

k

E' bandito un concorso a premi per i migliori lavori su argomenti delle seguenti materie:

- scienze filosofiche;
- scienze economiche, sociali e politiche;
- archeologia, storia e geografia antica;
- storia medioevale e moderna, scienze ausiliarie e geografia antropica;
- scienze giuridiche;
- filologia e linguistica del mondo antico;
- filologia e linguistica del mondo moderno;
- storia e critica dell'arte e della poesia.

Per ogni materia sarà assegnato un premio di L. 250.000 (duecentocinquanta mila), indivisibile, nei modi previsti dal successivo art. 7.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori di ruolo, nonché i professori incaricati o supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e scuole di Stato, pareggiati o legalmente riconosciuti, dell'istruzione secondaria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei lavori e delle dichiarazioni di cui ai successivi artt. 4 e 5, devono essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura — Piazza Marconi, 25 — Eur — 00144 Roma, e devono pervenire al predetto Ministero entro il 15 dicembre 1972, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammessa la presentazione di domande e lavori fatta personalmente negli uffici del Ministero da parte degli interessati o di persona da loro incaricata.

Art. 4.

I lavori dei concorrenti, provvisti della loro firma autografa, devono essere originali, inediti o stampati posteriormente al 15 dicembre 1967 e, se manoscritti, devono essere chiaramente leggibili.

Non è ammessa la presentazione di lavori e studi presentati a precedenti concorsi, indetti, come il presente, ai sensi delle citate leggi o ad altri analoghi, pure banditi dal Ministero della pubblica istruzione o da altri enti od istituti.

Art. 5.

Il candidato, nell'istanza di ammissione al concorso, deve indicare, oltre al proprio nome, cognome e indirizzo, la data di nascita e l'istituto o scuola presso cui presta servizio e specificare la materia, di cui al precedente art. 1, prescelta per la partecipazione al concorso, nonché il lavoro o i lavori che presenta.

Inoltre, egli deve allegare all'istanza:

a) una dichiarazione, in carta semplice, a sua firma, dalla quale risulti che non ha presentato e si obbliga a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, il lavoro o i lavori prodotti a qualsiasi concorso a premio, bandito o da bandire dal Ministero della pubblica istruzione o da altri enti o istituti (v. art. 4, secondo comma);

b) una dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal Capo dell'istituto o scuola di appartenenza, o dal competente Provveditore agli studi se trattasi di preside di ruolo o incaricato, concernente la posizione amministrativa e l'anzianità di servizio del candidato (qualifica, data in cui ha iniziato ad insegnare, se tuttora in attività di servizio ecc.) (v. art. 2);

c) due copie del lavoro o di ciascuno dei lavori, con cui intende concorrere al premio (v. art. 4, primo comma).

Qualora il candidato intenda partecipare al concorso con opere scritte in collaborazione con altro autore, deve pure produrre i seguenti atti:

d) attestazione relativa alla qualifica del collaboratore, precisando se sia o meno professore di istituto o scuola di istruzione secondaria;

e) consenso dello stesso per la produzione dello scritto in collaborazione, a vantaggio del candidato;

f) dichiarazione relativa alle modalità osservate per la stesura dell'opera, così che la Commissione giudicatrice possa avere i necessari elementi per distinguere, e quindi giudicare, l'opera di ciascuno degli autori;

g) dichiarazione da cui risulti che l'opera di cui trattasi non è stata presentata e non sarà presentata dal collaboratore, prima della proclamazione dei vincitori, ad altro concorso.

Art. 6.

Qualora il candidato intenda concorrere a più premi, anche esibendo le medesime opere, deve presentare per ogni singolo premio apposita domanda compilata e documentata secondo le precedenti disposizioni.

Art. 7.

L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori, proclama i vincitori e conferisce i premi nella sua seduta solenne annuale, che ha luogo normalmente in giugno.

Art. 8.

I vincitori saranno iscritti in uno speciale albo d'onore e tale iscrizione sarà riportata nel rispettivo fascicolo personale.

A tutti i concorrenti sarà inviato un estratto a stampa della relazione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero e negli Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei. Roma, li 12 agosto 1972

Il Ministro: SCALFARO

Pareggiate e legalmente riconosciute

Circolare n. 279 del 3 ottobre 1972

In attesa che venga perfezionato un disegno di legge che prevede l'ammissione ai corsi abilitanti speciali anche dei docenti non abilitati in servizio a tempo indeterminato nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, si autorizzano le SS.LL. a consentire che, per l'anno scolastico 1972-73, vengano mantenuti in servizio nelle predette scuole quei docenti che, forniti di titolo di studio considerato valido dalle disposizioni precedenti l'emanazione del D.M. 2 marzo 1972, abbiano insegnato in una scuola pareggiata o legalmente riconosciuta nell'anno scolastico 1971-72.

LO STATO GIURIDICO

(continua da pag. 4)

consapevole della delicatezza del suo compito, del carattere altamente impegnativo, della sua funzione nella scuola e nella società, è evidente che si considera sempre impegnato a tempo pieno. Infatti per lui si pongono vari problemi, come quello dell'aggiornamento, della lettura, dello studio, della revisione delle proprie posizioni culturali, del colloquio, del dialogo, dell'incontro, del rapporto con i propri discepoli, tutte cose che ovviamente, non si realizzano soltanto nel corso delle quattro ore giornaliere di insegnamento, ma anche oltre; questo almeno quando il docente ha quella personalità che noi reclamiamo, cioè una personalità capace di attirare l'attenzione dei giovani e di rappresentare quel punto di riferimento che i giovani sempre, instancabilmente richiedono.

Siamo quindi contrari all'introduzione del tempo pieno, anche perché il giorno in cui si dovesse parlare di una scuola con attività integrative e altre cose del genere il problema si complicherebbe certamente. Non mi vorrete dire, in tal caso, onorevoli colleghi, che dovremmo affidare tutto allo stesso docente, come purtroppo si legge anche nella relazione della maggioranza, cioè soltanto all'insegnante della classe! No! Non sarebbe possibile! Il discorso sulla scuola integrata è molto delicato e molto difficile. Soltanto per il fatto che essa si profila come "scuola integrata", richiede evidentemente insegnanti diversi, perché diversamente preparati a svolgere diverse funzioni nelle attività integrative rispetto alle attività scolastiche vere e proprie.

Siamo quindi contrari, ripeto, onorevoli colleghi, all'insegnante a tempo pieno e favorevoli invece all'insegnante responsabile, cosciente e consapevole.

Si parla, con faciloneria, contro i circoli didattici e contro gli istituti. Non voglio qui citare pedagogisti tacciabili di marca fascista, parlerò quindi di un pedagogista, Lombardo Radice, che fu chiamato dal regime fascista, nonostante i suoi orientamenti socialisti a redigere i programmi per la scuola elementare nel 1923. Questo in un clima di libertà che voi stessi non potete contestare perché la pedagogia di Lombardo Radice è intimamente e strettamente legata alla pedagogia di Giovanni Gentile, cioè alla pedagogia della libertà. Ebbene, che cosa ci ha insegnato il pedagogista di cui stiamo parlando? Ci ha insegnato che il circolo didattico l'istituto sono di per se stessi, in rapporto alla loro funzione, una comunità; debbono essere una comunità.

Parlate di sperimentazioni, di collaborazioni a livello universitario. Noi vi diciamo che il discorso sulla sperimentazione deve essere più serio; non può limitarsi a quella famosa circolare — famosa perché troppo facile, perché superficiale, perché scarsamente indicativa — dell'allora ministro Misasi. La sperimentazione richiede un personale capace di prevenire, di indicare determinati obiettivi e di studiare i mezzi, le forme per perseguirli; un personale capace di verificare certe ipotesi con determinati risultati che sono stati conseguiti nel corso della sperimentazione medesima. Allora la sperimentazione si fa nel circolo, nell'istituto. Questo significa dare libertà alla scuola. E la scuola crescerà in ragione e in misura di quanto più libere saranno le comunità dei circoli didattici e le comunità degli istituti, di quanto più viva sarà l'esigenza culturale, la responsabilità pedagogica, la consapevolezza sociale.

La scuola, per essere sociale, non ha bisogno di chiamare nel

proprio seno i rappresentanti delle categorie dei lavoratori, anche perché il lavoro non deve essere più caratterizzato soltanto da una determinata attività manuale. Il docente è lavoratore come il poeta è lavoratore, se lavoro significa creazione, partecipazione, impegno di vita verso determinati obiettivi. E chi più lavoratore dell'insegnante della scuola primaria o della scuola secondaria? Questa componente autonoma di un tipo di lavoro — il lavoro spirituale e intellettuale — dev'essere riquilibrata all'interno del corpo scolastico.

Questi sono gli obiettivi che noi vi proponiamo, queste sono le linee sulle quali vi invitiamo alla riflessione, perché sono necessari un minimo di serietà e di responsabilità. Quindi, d'accordo con l'onorevole Giannantoni, questo articolo è fondamentale, perché è proprio in esso che vengono delineati organismi nuovi dei quali dovremo parlare con maggiore serietà e accortezza, con più sicuro impegno e con più profonda intelligenza. Attenti, quindi, alle bucce di banana o alle mine nascoste nel terreno, perché, se l'articolo 4 passasse nel testo attuale o con determinati emendamenti formali e periferici dei gruppi della maggioranza, noi avremo messo realmente una mina all'interno della scuola, avremo veramente tentato una riforma tradendo le funzioni del Parlamento il quale, nel momento in cui si pone il problema della riforma effettiva della scuola, in quella sede che deve affrontare il discorso sugli organi della scuola. Ma parlare di riformare gli organi interni della scuola nel contesto di un progetto di legge che tratta dello stato giuridico del personale della scuola è una cosa inammissibile sotto il profilo logico e pericolosa sotto quello politico. (Applausi a destra. Congratulazioni).

il diritto di intervenire su un tema altamente qualificato e delicato come quello della preparazione e della formazione della gioventù nel quadro di programmi, di metodologie, di sperimentazioni che richiedono un'alta competenza, un'alta specializzazione, un continuo auto-aggiornamento dallo stesso corpo docente destinato, per formazione ed istituto, a svolgere questa funzione.

I nostri emendamenti rispondono appunto a questa logica: di aprire, nell'ambito del rapporto didattico, il confronto e il dialogo fra le componenti che di esso sono soggetti attivi; di collegare al mondo della scuola, per altro verso, per tutto quello che concerne gli aspetti della educazione in generale, della vita amministrativa, delle attività parascolastiche, dei collegamenti e dei canali di contatto tra scuola e società, anche le altre componenti sociali, prime quelle della famiglia, poi quelle degli enti locali, dei corpi e degli ordini, per esempio, professionali, che hanno anch'essi qualcosa da dire sui problemi della scuola in vista poi dell'inserimento dei giovani nelle attività produttive, nelle responsabilità dirigenziali della società; i nostri emendamenti rispondono alla esigenza di aprire nella realtà, nella concretezza degli istituti e dei regolamenti la scuola italiana, alla partecipazione soprattutto degli studenti e dei docenti, e di tutta la pubblica opinione nei settori concreti in cui si esprime la società.

Ma ciò non toglie che noi dobbiamo fermamente ribadire che, procedendo invece ad istituire dei collegi non specificati, di cui non si prevede la regolamentazione, che coinvolgono poi altri problemi, non ci sembra sia opportuno affidare all'esecutivo la determinazione dei modi in cui si formerà la rappresentanza in questi collegi, in questi organi, la regolamentazione di fatti elettorali che dovranno precedere, dovranno essere il presupposto necessario e fatale di questi organi e quindi un intervento che prefigura nel tempo, al di fuori di un quadro affrontato con chiarezza e con globalità, la scuola del futuro che speriamo prossimo e non remoto; non ci sembra opportuno affidare questa delega al Governo; non ci sembra opportuno comunque, se questa delega resta affidata, procedere attraverso la determinazione di organi tanto imprecisi quanto vaghi, quindi fatalmente inefficienti, apportatori di confusione, non certamente di efficacia, di fruttuosità nell'ambito della vita scolastica.

Per questo noi ribadiamo la richiesta di soppressione dell'articolo 6 e di tutti gli altri connessi a siffatta materia, e, in via subordinata, sosteniamo gli emendamenti correttivi, a difesa della autonomia della scuola, della dignità della funzione docente.

NICOSIA: Noi siamo contrari agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del

disegno di legge e ne chiediamo la soppressione. In particolare siamo contrari all'articolo 5, perché prevede l'istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti, con l'intento di potenziare l'autonomia della scuola e la partecipazione alla sua gestione nel quadro delle norme generali dettate dalla Costituzione in materia di istruzione.

Ora io faccio presente agli onorevoli colleghi che attualmente esistono già alcuni organi collegiali di governo della scuola, e questa non è una novità. Perciò, a nostro avviso, sarebbe opportuno procedere alla costituzione di tali nuovi organi in occasione di un riordinamento generale della materia alla luce degli articoli 33 e 34 della Costituzione.

A noi pare, insomma, che il complesso degli articoli dal 5 al 10 sia collocato male e che essi non dovrebbero far parte di questo disegno di legge, che riguarda soltanto la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante. Gli organi della scuola dovrebbero, in definitiva, formare oggetto di un provvedimento a se stante, di una previsione normativa a parte, nel contesto di riforma generale della scuola.

Noi non possiamo infatti prevedere nuovi organi collegiali sconvolgendo quelli già esistenti, i quali, fra l'altro, onorevoli colleghi, sono ispirati ad una democrazia antica ma quasi assembleare, perché derivano da una legge del 1907 e sono rimasti in vita tranquillamente nel periodo fascista e anzi sono stati sistemati e corretti dalle norme del 1923 e del 1934. Sono organi che hanno funzionato, che hanno affiancato la scuola e non l'hanno sopraffatta.

Adesso, con l'articolo 5, si vuole istituire un organo collegiale non solo a livello di circolo didattico e di istituto, non solo a livello provinciale dove già esiste ma addirittura a livello regionale, organo quest'ultimo fatalmente del tutto avulso dalla realtà della scuola. Noi possiamo capire un consiglio a livello provinciale, perché il consiglio provinciale, come organo collegiale della scuola avrebbe dal punto di vista amministrativo una sua importanza anche ai fini dello sviluppo scolastico per quanto riguarda le competenze della provincia; ma la Costituzione italiana non affida alle regioni (ad eccezione di qualche regione a statuto speciale) compiti in materia strettamente scolastica. In materia scolastica le regioni esercitano funzioni soltanto per ciò che riguarda l'assistenza scolastica, l'istruzione artigiana e professionale e niente altro. Perciò, se il Parlamento dovesse approvare questo articolo, forzerebbe la Costituzione, forzerebbe gli stessi statuti ordinari delle regioni. Mi sem-

(continua a pag. 8)

Ancora sugli organi di governo

CERULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in via preliminare abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 6 e in via subordinata abbiamo proposto degli emendamenti che consideriamo correttivi.

La richiesta di soppressione discende dalla nostra convinzione secondo cui non è corretto o almeno è inopportuno delegare al Governo, con questo disegno di legge che prevede il riordinamento dello stato giuridico del personale della scuola, poteri attinenti alle strutture portanti della scuola, tanto meno in un momento in cui la sensibilità di tutti i provvedimenti sarà approvato dalla Camera entro questo autunno gruppi politici e di tutta la società italiana mette all'ordine del giorno il problema di una riforma generale della scuola secondaria italiana. Non comprendiamo come si possano delineare alcuni istituti di questa nuova scuola, che tutti ormai abbiamo l'intenzione ed il proposito di costruire, a prescindere da un contesto generale, da un'analisi globale che prenda in esame tutti i motivi di crisi della scuola italiana; e ci sembra veramente un mistero come si possa prescindere nuovi fondamentali atteggiamenti della scuola, dal discorso sui fini della scuola, sulle metodologie, sul rinnovamento dei programmi e dei metodi didattici, sulle nuove forme di partecipazione e di esercizio delle rispettive funzioni, nell'ambito della scuola italiana, delle componenti in senso stretto (studenti, professori, personale non insegnante) e dei riflessi della realtà sociale.

Voler affrontare parzialmente, separatamente, isolatamente alcuni aspetti di questo tema ci sembra marciare verso l'equivoco, creare situazioni che potrebbero poi risultare non in ordine, non congrue rispetto a quella visione generale e globale della scuola di cui tutti ormai sentiamo la ineluttabilità.

In via subordinata abbiamo presentato degli emendamenti la cui logica è quella di salvaguardare l'autonomia della scuola, la dignità del dirigente scolastico, la funzione del collegio dei docenti. Quando ci riferiamo all'autonomia scolastica e della scuola, noi riteniamo che nell'ambito del circolo della vita concreta della scuola, laddove essa si esprime nel quotidiano svolgersi del rapporto formativo, educativo, didattico, non debbano e non possano entrare

quelle che sono i componenti della società — e che quindi, come tali, sono interessate e coinvolte nella vita della scuola in senso generale — ma che non hanno la competenza, non hanno la possibilità di intervenire fruttuosamente nell'ambito di questo rapporto, nell'ambito di questa vita. Riteniamo cioè che la partecipazione a questo organo collegiale debba essere ristretta alle componenti effettive ed efficienti del mondo della scuola; e cioè certamente al personale insegnante, certamente al personale non insegnante che vive quotidianamente l'esperienza della scuola, certamente agli studenti, certamente anche a quelle persone che costituiscono sussidi ed integrazioni dell'attività scolastica tradizionale, rappresentati oggi dal medico, dallo psicologo, e da quanti operano in stretto collegamento con la vita della scuola.

Questo non significa proporre e sostenere una scuola come corpo separato dalla società. Il collegamento tra scuola e società si può e si deve determinare nell'ambito, per esempio, del circolo provinciale. Nel disegno di legge si parla addirittura di livelli regionali e nazionali; esistono quindi vaste aree di possibilità per un collegamento organico, complessivo, generale tra la scuola e la realtà sociale. Ma per quanto attiene alla vita di circolo o di istituto, che si specifica e si materializza nel rapporto formativo, educativo, di preparazione professionale tra corpo docente e giovani discenti, non ci sembra proprio che trasferire su questo rapporto l'intervento, l'interferenza di varie, diverse, eterogenee ed in genere incompetenti espressioni e manifestazioni sociali, sia un contribuire al risanamento della scuola, alla sua fruttuosità, alla sua fecondità, non ci sembra possa servire a creare un clima di feconda collaborazione, di alta civiltà nell'ambito della nostra scuola, sconvolta da tante tempeste.

Così non ci sembra che la figura del dirigente scolastico — a cui già, per legge, è stata sottratta la funzione della vigilanza — possa essere ulteriormente mortificata nel livellamento, all'interno di questi organi collegiali, alla pari di qualunque altra componente. Se al dirigente scolastico si riconoscono le funzioni di promozione, di direzione e di animazione della scuola, di conseguenza non si può non affidargli, all'interno di questi organi collegia-

li, una funzione direttiva, una spiccata caratterizzazione, una responsabilità primaria in ordine ai compiti ed alle attribuzioni di questi organi. Così come non si può riconoscere, a nostro avviso, che, per quanto concerne, il tema didattico, il tema specifico — e proprio il tema tecnico, vorrei dire — del rapporto tra insegnanti e discenti, possano e debbano interferire componenti scolastiche come la famiglia, come gli stessi studenti, che per altro verso sono legati, ed hanno perciò il diritto di intervenire, al complesso della vita della scuola nelle sue espressioni parascolastiche ed extra scolastiche, negli impegni di carattere amministrativo, nella politica generale dell'istituto scolastico, ma che certamente non hanno la capacità, la competenza, il dovere e

RECENSIONI

PRIMO SIENA - *Riforma Organica della Scuola Italiana nel tempo europeo* - Gnomes Editrice, Roma - pagg. 120 - L. 2000 - luglio 1972

Questo volume di Primo Siena è, senza dubbio, un documento della massima importanza, perché riassume e sintetizza, in maniera precisa e senza prestare il fianco a interpretazioni faziose e a contestazioni di comando, il pensiero e la volontà degli uomini della Destra Nazionale, che vivono e agiscono nella scuola e per la scuola.

E' chiaro che ci può essere qualcuno, anche di parte nostra, che può avanzare delle riserve su qualche particolare del programma completo di rinnovamento della nostra scuola di ogni ordine e grado, presentato e illustrato da Siena, ma nessuno potrà negare all'autore la profonda convinzione di quello che dice, frutto di seri studi pedagogici e di una più che ventennale esperienza didattica.

Dopo avere esaminato, nella prima parte, i motivi principali della crisi della scuola nella società contemporanea, e particolarmente nella società italiana, il libro espone, nella seconda parte,

i criteri e le strutture su cui dovrebbe essere basata la scuola italiana: tutta la scuola italiana dell'ordine primario, secondario e superiore, nonché la scuola non statale.

A dimostrazione della consonanza di idee « delle componenti umane che gravitano intorno al MSI o che ne rappresentano l'autonomia proiezione a livello studentesco e sindacale » il volume pubblica integralmente:

1) l'O.d.g. sulla scuola approvato dal IX Congresso Nazionale del MSI;

2) il documento della Cisl-Scuola inviato al Ministro della P.I. il 15 settembre 1970, intitolato « Creare una scuola nuova per costruire una società nuova »;

3) il documento programmatico della « Giovane Italia » del marzo 1970;

4) il documento del Consiglio Nazionale del FUAN del novembre 1970.

Infine, in appendice, sono riassunte le strutture scolastiche degli Stati Uniti d'America e dell'URSS.

FEDELE PAMPO - Nuovo Ordine

Sociale - Editrice « L'Orsa Maggiore » Lecce - pagg. 77 - lire 1000 - settembre 1972

L'autore, dopo una breve premessa sui sistemi economici in generale, esamina, con un'analisi dettagliata e assai chiara, il liberismo e il marxismo, mettendo bene in luce le carenze e i difetti dell'uno e dell'altro, nonché le ingiustizie che derivano dalla loro realizzazione per la grandissima maggioranza dei cittadini, e soprattutto dei lavoratori. Con argomenti facilmente comprensibili e con esempi bene appropriati, dimostra che il marxismo non fa scomparire la categoria dei capitalisti, ma crea un solo capitalista, lo Stato, con tutte le conseguenze politiche, economiche e sociali che ne conseguono.

Molto più ampio è il discorso che il Pambo introduce a proposito del corporativismo, distribuendo la materia in cinque interessanti capitoli: « Il corporativismo nel mondo » - « Verso un nuovo ordine » - « L'esperienza corporativa fascista » - « Il corporativismo post-fascista » - « Per una alternativa corporativa ».

P. D. B.

Convegno sindacale della CISNAL - Scuola

Come era stato preannunciato nei precedenti Convegni di Arcinazzo e di Fiuggi (marzo e giugno 1972), l'anno scolastico si è aperto con un'importante Convegno a Foggia, durato una settimana, al quale hanno partecipato molti Segretari Provinciali e Fiduciari Regionali del Sisme e del Sinaie di ogni parte d'Italia.

Nel tardo pomeriggio del giorno 9 ai convenuti, riuniti in una grande sala, destinata al Convegno, hanno portato il loro affettuoso e vibrante saluto il sig. De Stasio, Segretario Provinciale dell'Unione Cislal di Foggia e il prof. Zarri, Segretario Provinciale del Sisme della stessa città. Ha parlato quindi l'on. Michele Cassano che, con alte e commosse parole, si è detto felice di presenziare, sia pure in parte, ai lavori del Convegno, dato che egli si sente ancora oggi, anzi oggi più di prima, uomo della scuola. Cessati gli applausi che hanno coronato il felice discorso dell'on. Cassano, i segretari Nazionali del Sisme e del Sinaie, De Bella e Lozzi, hanno sentitamente ringraziato i precedenti oratori, nonché i colleghi che, superando non pochi disagi, avevano raccolto l'appello dei dirigenti nazionali, facendosi trovare presenti nel luogo e nell'ora indicati.

Il programma del Convegno era stato in precedenza diviso in due parti: temi di carattere generale, riguardanti insieme il Sisme ed il Sinaie, e temi specifici per ciascuno dei due Sindacati.

I lavori veri e propri si sono svolti dal 10 al 14, nei primi due giorni in sede congiunta, nel terzo e nel quarto in sezioni separate (Sisme e Sinaie), nell'ultimo giorno in sede nuovamente congiunta.

Il giorno 10 è stato ampiamente e minuziosamente svolto il tema di fondo "Problemi organizzativi e attivistici connessi con un piano organico di potenziamento della nostra presenza sindacale per il 1972-73", suddiviso nei seguenti punti: a) del metodo politico, b) la struttura organizzativa dei nostri Sindacati e sua funzionalità (dalla scuola al vertice nazionale): - l'articolazione organizzativa del SIME e del SINAIE - i diritti sindacali (forti, esercizio) - i rapporti con l'esterno (i colleghi, le "autorità", gli altri sindacati) - i rapporti con l'interno (Confederazione, Partito, Parlamento).

LA SCUOLA NAZIONALE

Direzione - Redazione - Amministrazione ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470.202 - 470.492. Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione.

Per i non iscritti una copia L. 100 - Abbonamenti: Ordin. L. 2.000 - Sostenitore L. 5.000. Versamenti sul c/c postale numero 1/10663. Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA

Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966 Tip. DAPCO Via Dandolo, 8 - Roma

Relatore principale è stato il prof. Ciannamruconi. Dopo di lui hanno parlato Lozzi e De Bella.

Il giorno 11 è stato affrontato per primo il tema: "Il tesseramento: sue implicazioni economiche e politiche (la politica del tesseramento, proselitismo, potenziamento dell'organizzazione)". La discussione è stata introdotta da una relazione di Lozzi, cui ha fatto seguito un'ampia ed appassionata esposizione di Cannata.

Il secondo e terzo tema: "I mezzi e le tecniche della penetrazione (stampa, informazioni, consulenze, assemblee scolastiche)". "Il colloquio con le autorità scolastiche e la presenza nei centri di potere locali e nazionali" sono stati svolti, da Ciannamruconi, cui hanno fatto seguito, per qualche precisazione aggiuntiva, De Bella e Lozzi.

Gli interventi nelle due giornate sono state numerosissimi da parte di tutti i convenuti, fra i quali assai interessanti quelli di Ceccopiedi, di Baglioni, di Martinelli, di Lo Iacono, di Gambioli, della prof.ssa Molignoni, di Santamauro, del Preside Balice, della prof.ssa Nastasi, di Amarena, di Ciomini, di Polimeni, di Gaglione, di Riviera, della prof.ssa Bassini, di Landolina, ecc...

Nei giorni 12 e 13, come si è detto, i lavori del Convegno sono continuati in due sale diver-

se: una per il Sisme e un'altra per il Sinaie.

Nella mattinata del 12, nella sala del Sisme, il prof. De Bella ha parlato a lungo sul tema "I corsi abilitanti", mettendo in luce il vivo interessamento che per la soluzione del problema dei professori non di ruolo ha sempre avuto il nostro Sindacato. A De Bella ha fatto seguito Ciannamruconi. Il pomeriggio è stato dedicato agli interventi, che sono stati numerosissimi.

Nella mattinata del 13 il dott. Lupo e Giampiero Boccafresca hanno parlato a lungo dei problemi del personale non insegnante (nelle scuole medie, negli istituti superiori, nei licei artistici, nelle accademie di Belle Arti). Infine, nel pomeriggio dello stesso giorno, il prof. Schiappa ha illustrato l'ultimo dei temi all'ordine del giorno: "La presenza del Sisme-Cisnal negli Istituti e nelle Scuole Professionali".

Moltissimi anche in queste due giornate gli interventi.

Nella sala destinata al Sinaie il prof. Lozzi ha svolto, nella mattinata e nel pomeriggio del giorno 12, i temi: "I problemi del personale di cui alla legge 2-12-1967, n. 1213 e proroga della Legge 13-3-1969, n. 136" e "i problemi del personale non di ruolo", espone l'essenza dei due problemi e la ferma presa di posizione del Sinaie. Ha completato la sua esposizione il Vi-

ce Segretario del Sinaie prof. Cannata.

Il giorno 13 è stato destinato al problema di scottante attualità: "La Scuola Materna". Relatori: per la scuola statale Lozzi, per la scuola non statale la sig.na Rotta, Direttrice nelle Scuole Materne Comunali di Milano.

Numerosi e molto apprezzati anche fra i dirigenti del Sinaie gli interventi: citiamo, fra gli altri, quelli della sig.ra Penati, di Polimeni, di Cannata, di Ciomini, di Baglioni, della sig.na Ceccopiedi, di Gaetani, di Caciotti, di Martinelli, di Santamauro, di Lini, di Gatta, di Ialzone, di Lucia, di Rojmani.

Nella mattinata del giorno 14 tutti i convegnisti, riuniti nuovamente in seduta congiunta hanno chiesto ancora una volta dei chiarimenti su qualche punto degli argomenti trattati nelle giornate precedenti, e i dirigenti nazionali dei due Sindacati, dopo aver risposto ai quesiti loro posti, hanno fatto le ultime raccomandazioni soprattutto su quanto riguarda l'organizzazione e i rapporti con la Confederazione e col Partito.

Verso le ore 12 i lavori sono stati definitivamente chiusi, con piena soddisfazione di tutti i convenuti, che hanno espresso il desiderio che altri Convegni siano tenuti al più presto in altre parti d'Italia.

Lo stato giuridico

(continua da pag. 7)

bra dunque assurdo sotto tutti gli aspetti il riferimento ad un livello regionale o, peggio ancora, ad un livello nazionale degli organi di Governo.

Che cosa significa infatti un organo collegiale a livello nazionale per ogni ordine di scuola? Quali sarebbero i compiti del consiglio nazionale scolastico, i rapporti tra questo consiglio e l'ente locale? Fino a questo momento, onorevoli colleghi, abbiamo alcune norme precise, di carattere amministrativo, che affidano ai comuni ed alle provincie determinati compiti in materia di istruzione. Tanto varrebbe, allora, stralciare questi articoli: eliminate dalla legge l'articolo 5, creando così meno confusione per la redazione dei decreti che, in base alla delega, dovrebbero essere emanati entro un anno; date respiro alla scuola attraverso un riordinamento degli organi collegiali, ma ciò nel quadro delle norme generali sull'istruzione, che sono ancora al di là da venire. Voi state cominciando dal tetto: provvedete invece prima alla riforma della scuola, e nel quadro di essa sapremo allora quali potranno essere i rapporti tra scuola ed ente locale, tra scuola e regione, tra scuola e Stato; in caso contrario non si farà altro che accrescere la confusione.

Inoltre dovete rendervi conto che quando, all'articolo 6, si indica la struttura di questi organi si opera un vero e proprio sconvolgimento; questa è una bomba nell'ordinamento scolastico italiano. In questa maniera non si disciplina, ma si crea una maggiore confusione.

Ci permettiamo allora, onorevoli colleghi, di proporre in linea principale la soppressione dell'articolo 5. Se volete, potremmo addirittura stralciare gli articoli dal 5 al 10, considerandoli materia di un nuovo disegno di legge; in tal modo potremmo anche passare direttamente all'esame dell'articolo 11, che riguarda il personale non docente, e il disegno di legge potrebbe anche essere approvato in una sola seduta.

In via subordinata, chiediamo che si elimini il riferimento ad un livello regionale degli organi di governo, perché esso è assurdo. Che cosa significa un livello regionale in materia scolastica in Sicilia, o in Sardegna, o nel Piemonte, o in Lombardia? Che cosa può governare la scuola in Lombardia? La scuola vive nel circolo didattico come scuola elementare, nel circolo di istituto come scuola media. Se questo era il vostro intendimento, onorevoli colleghi, allora tanto sarebbe valso approvare l'istituzione del distretto scolastico, e discutere su tale distretto e sui suoi limiti. Il circolo didattico lo capiamo, l'istituto lo capiamo, la provincia la capiamo (anche perché il consiglio scolastico provinciale è in vita dal 1907); ma il consiglio regionale e quello nazionale non li capiamo affatto.

C'è poi anche un altro fatto, onorevoli colleghi, che è importantissimo: mi riferisco al rapporto fra il Ministero della pubblica istruzione e questi consigli che dovremmo istituire sconvolgendo la vita amministrativa della scuola.

Rifacciamoci allora a quanto è previsto dall'articolo 5 come... confessione ("nel quadro delle norme generali sull'istruzione") e facciamo questo quadro, emaniamo le norme di riordinamento o di riforma della scuola; in questo quadro allora, potremo anche considerare gli organi collegiali sotto il profilo della partecipazione. A tale partecipazione noi non siamo contrari in linea di principio; ma vogliamo una garanzia, soprattutto per la vita della scuola.

Interrogazioni parlamentari dei Deputati del M. S. I.

Ragazzi spastici

MENICACCI, DELFINO, D'AQUINO - Al Ministro della Pubblica Istruzione Al Ministro della Sanità

per conoscere se non ritenga di dover assumere immediati provvedimenti per le parti di loro competenza in relazione alla gravissima situazione venutasi a determinare nell'assistenza e nella istruzione dei ragazzi spastici in Italia; in particolare i sottoscritti interroganti, fanno presente:

a) che la esiguità dello stanziamento attualmente previsto dal bilancio dello Stato per l'assistenza agli spastici si è rivelata sempre più insufficiente ed inadeguato in relazione ad esigenze tanto complesse e delicate, che debbono tendere al maggior numero possibile dei minorati richiedendo per questo personale altamente qualificato di un numero adeguato, oltre che idonee attrezzature;

b) che le recenti disposizioni, in base alle quali il titolo idoneo per l'insegnamento nelle scuole speciali per spastici è stato limitato a quello della specializzazione in fisiopatologia o in ortofrenia hanno determinato l'esclusione da dette scuole speciali di numerosi insegnanti che avevano maturato una grande esperienza, causando carenza di insegnanti nelle suddette scuole e interrompendo la continuità didattica indispensabile per la difficile opera di recupero dei ragazzi minorati;

c) la necessità di affrontare e risolvere anche i problemi dei trasporti e delle refezioni scolastiche.

I sottoscritti, pertanto, chiedono di sapere se i ministri non ritengano di dover avviare a tali inconvenienti con tempestivi, organici provvedimenti atti ad eliminare le molteplici carenze di tutto un così delicato settore che attiene a bambini malati e tanto bisognosi ed è fin troppo dimenticato dallo Stato e lasciato alla privata carità ed iniziativa.

Lingua tedesca

CASSANO

Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere se sia a conoscenza che l'insegnamento del-

la lingua tedesca in Bari e provincia si è ridotto a una cattedra e 4 spezzoni nella scuola media, 4 cattedre e 3 spezzoni nei licei scientifici e 3 cattedre e 3 spezzoni negli istituti tecnici commerciali con una percentuale poverissima di fronte al numero di cattedre disponibili per le altre lingue (nella sola Scuola Media più di 270) e se ritenga che tale limitazione sia conforme alle disposizioni ministeriali.

Tale azione è concorde con la progressiva estinzione delle poche ore residue di tedesco nei ginnasi e negli istituti magistrali, tecnici industriali, geometri e nautici come pure in tutti i corsi di lingue straniere organizzati dalle varie istituzioni gestite coi fondi dello Stato.

Tutto ciò non ha riscontro negli

altri paesi della CEE, i quali considerano la crescente importanza della lingua tedesca come veicolo di scambi scientifici, economici e culturali.

L'interrogante chiede di sapere come s'intenda provvedere alle carenze denunciate, tenuto conto della presenza a Bari del Campus Universitario per le scienze, dell'Università internazionale per gli alti studi normanno svevi, della Fiera di Levante, della Camera di Commercio italo-germanica, della zona industriale del Nord barese, della Facoltà di lingue e letteratura straniera, del Seminario di letteratura tedesca e di filologia germanica, di numerosi consolati, del porto commerciale e turistico e di un aeroporto di grande traffico.

Si chiede risposta scritta.

Consiglio Nazionale della CISNAL

Il Consiglio Nazionale della CISNAL, riunitosi a Roma - insieme al Comitato Direttivo Centrale e alla Segreteria Confederale, con la presidenza del Segretario Generale, on. Gianni Roberti - ha esaminato la situazione sindacale in atto ed i problemi riguardanti il rinnovo dei più importanti contratti di lavoro, con particolare riguardo per quello dei metalmeccanici, che dovrà essere esaminato nei prossimi giorni, e per quello dei chimici le cui trattative si sono concluse recentemente, dopo una lunga e tormentosa vicenda.

I lavori del massimo organo della Cisl, dopo il congresso, sono stati aperti da una esposizione dell'on. Gianni Roberti il quale si è soffermato sui vari temi della dialettica sindacale analizzando i vari aspetti della situazione sindacale dalla crisi esplosa nella Cisl, alla validità di impostazione della strategia seguita dalla Cisl in questi ultimi anni, dalle preoccupazioni del mondo del lavoro per la crescente disoccupazione e l'aumento del costo della vita, alla necessità che il sindacato sia soggetto e non oggetto della dialettica sociale.

Sulla relazione del segretario generale sono intervenuti per la scuola, i proff. De Bella e Lozzi.

"GRANDE ITALIA"
P.zza Esedra - Roma - Tel. 486566
● RISTORANTE
● PIZZERIA
● CAFFÈ
● BIRRERIA
Sala per banchetti e rinfreschi